



AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2004

SOCIETÀ DI CAPITALI

Dichiarazione delle Società di capitali, enti commerciali ed equiparati
PERIODO DI IMPOSTA 2003

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

2

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

8

R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati 8
R2 Compilazione del frontespizio 10

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa 16
R4 Quadro CP - Concordato preventivo - Dati di riferimento 21
R5 Quadro RF - Reddito d'impresa e imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir 23
R6 Quadro EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi 37

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

R7 Quadro RN - Determinazione dell'IRPEG 40
R8 Quadro RJ - Reddito agevolato (art. 4 della L. n. 383 del 2001; Art. 1 D.L. n. 269 del 2003; D.Lgs. n. 466 del 1997) - Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11-bis, della L. n. 133 del 1999) 44
R9 Quadro RG - Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi 49
R10 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 52
R11 Quadro RI - Dichiarazione dell'imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000 55
R12 Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Assegnazione o cessione di beni e trasformazione in società semplice 59
R13 Quadro RM - Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazione in imprese estere
Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (L. n. 342 del 2000) 63
R14 Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese 65

OPERAZIONI STRAORDINARIE

R15 Quadro RC - Operazioni di scissione 86
R16 Quadro RR - Operazioni di fusione 87
R17 Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali 88

PROSPETTI VARI

R18 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo 89
R19 Quadro RO - Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo 90
R20 Quadro RS - Prospetti vari 91
R21 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta 98
R22 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi 98
R23 Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato 105

VERSAMENTI

R24 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi 109
R25 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateizzazione
Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio 116

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

117

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

125

APPENDICE

127

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa

Il modello è di colore azzurro; tuttavia è consentita la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2004 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2004 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2004 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2003 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2004 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2004 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2004 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO 2004 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;

- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2004.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO-SC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'IRPEG e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2003 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2003 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2003).

I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2003 al mese di febbraio 2004 ovvero dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2003), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore

al 31 dicembre 2003 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2003, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2003). Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2003, anche se iniziati nel corso del 2002 (ad es. periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2003 approvato nel corso del 2003.
In questo caso, qualora il modello UNICO 2003 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2004, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2004, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004, relativamente all'anno d'imposta 2003;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2004 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicato nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2004, relativo all'anno d'imposta 2003;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2003.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (vd. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2004.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1

Come si presenta. Soggetti obbligati alla presentazione telematica

La dichiarazione Mod. UNICO 2004 deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, quali:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'obbligo della presentazione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono altresì obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2003 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del Tuir, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2004 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata. Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti, trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico Internet ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

5.2

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'invio all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87. La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata in via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato

l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3

Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2004 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 14 gennaio 2003, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003.

In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.4

Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2004 SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

I medesimi soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.5 Quando si presenta

In base al D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

- **entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, se la dichiarazione è presentata in via telematica nei casi consentiti direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
- **entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, una società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 2 novembre 2004 (in quanto il 31 ottobre ed il 1° novembre 2004 sono festivi).

Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2003 - 30/6/2004, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Mod. UNICO 2004) in via telematica entro il 2 maggio 2005 (in quanto il 30 aprile cade di sabato ed il 1° maggio è festivo).

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (Cfr. circolare n. 48/E del 22/05/2001).

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.6 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

1.1 Generalità

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

- 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il presente Mod. "UNICO 2004 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RY del modello UNICO 2004 ENC (Enti non commerciali ed equiparati).

1.2

Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3

Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

1.4

Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4-bis, del Tuir).

I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.

Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO **SC** va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, **infatti**, presentate **in ogni caso** congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO **SC** si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.

La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.2

Dati identificativi

Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri **ed ai modelli** compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (Modello 770/2004 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2003 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2003 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2004 relativa all'anno 2003.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"**.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 6) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedere in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali").

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4

Dati relativi alla società o ente

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

Da quest'anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modality dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomini
52	Depositi I.V.A.
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

2.5**Dati relativi alle ONLUS**

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1 dalle società cooperative ONLUS;

2 dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135

2.6**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.

Da questo anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modalistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale. I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 10.329. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

2.8

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.9

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999. A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

2.10

Certificazione tributaria

L'art.36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale, che sarà emanato, verranno definiti gli adempimenti e i**

controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2002 e nel 2003 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)";
- Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
- Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2004)".

3.2

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha introdotto le seguenti disposizioni:

Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, comma 8)

L'art. 2, comma 8, ha introdotto nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, il comma 4-bis, prevedendo, ai fini della determinazione dei redditi di cui all'art. 6 del Tuir, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

Spese di pubblicità dei farmaci (art. 2, comma 9)

L'art. 2, comma 9, ha disposto l'indeducibilità, ai sensi dell'art. 75 del Tuir, degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Disposizioni a favore delle cooperative edilizie (art. 80, comma 26)

L'art. 80, comma 26, nel modificare l'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, ha disposto che non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro (art. 90, comma 1)

L'art. 90, comma 1, estende le agevolazioni, recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni ai fini della determinazione del reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, alle nuove società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro costituite nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 17 e 18 del medesimo art. 90. Per fruire delle suddette agevolazioni tali società possono optare, secondo le modalità e i termini dettati dal D.P.R. n. 442 del 1997, per l'applicazione dell'IRPEG secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 398 del 1991. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 22 aprile 2003 n. 21.

Corrispettivi erogati a titolo di spese di pubblicità a società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché a fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)

L'art. 90, comma 8, dispone che i corrispettivi in denaro o in natura corrisposti a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, a condizione che sia volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 9)

L'art. 90, comma 9, lett. a), ha sostituito la lett. i-ter) del comma 1 dell'art. 13-bis del Tuir. La predetta lettera così riformulata ha stabilito che sono detraibili, nei limiti del 19% della spesa e, comunque, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il limite della detrazione ammissibile è stato, quindi, elevato da euro 1.032 a euro 1.500; tra i soggetti destinatari delle erogazioni sono da ricomprendere anche le nuove società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

L'art. 90, comma 9, lett. b), ha abrogato la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, che prevedeva la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

3.3

Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002

L'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto la proroga delle disposizioni agevolative di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi identificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. Per ulteriori approfondimenti si vedano la risoluzione del 20 marzo 2003 n. 67 e la circolare del 31 luglio 2003 n. 43.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. In tal caso, l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, i gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di

emergenza con D.P.C.M. in data 29 novembre 2002, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, possono essere ammortizzati, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

3.4

**Decreto-legge
30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 novembre
2003, n. 326**

Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (art. 1)

L'art. 1 prevede, per i soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, nuove modalità di detassazione in relazione agli investimenti in ricerca e sviluppo, export, quotazione in borsa e stage aziendali per studenti. La norma citata dispone, infatti, che, in aggiunta all'ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa:

- un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche: l'efficacia di queste ultime disposizioni è subordinata, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. Per i suddetti investimenti, il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni di tale articolo; a tal fine gli esercizi in perdita non vanno presi in considerazione;
- l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, rimanendo comunque escluse le spese per sponsorizzazioni.

ATTENZIONE In relazione alla detassazione del reddito d'impresa per le spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (art. 1, comma 1, lettera b)), è necessario tener presente che la Commissione Europea, alla data di approvazione del presente modello, sta valutando se tale misura agevolativa assuma la natura di aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE e se la stessa sia conseguentemente compatibile con il mercato comune. Si ricorda che la fruizione di aiuti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario;

- l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui al successivo art. 11.

ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione a tale disposizione (art. 1, comma 1, lett. d)), la Commissione Europea ha ritenuto di avviare il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del trattato CE, ritenendo possibile, allo stadio del procedimento in corso alla data di approvazione del presente modello, considerare i benefici derivanti dall'applicazione della citata disposizione come aiuti di stato.

Al riguardo, in attesa della definitiva valutazione anche in relazione alla compatibilità della norma in esame con il mercato comune, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Detti incentivi si applicano alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003.

Inoltre, le imprese che pianificano e operano i suddetti investimenti detassati ne devono rilevare progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.

Premio di quotazione in borsa (art. 11)

Con l'articolo 11 è stata introdotta una disposizione agevolativa per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente al 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, consistente nell'assoggettamento del reddito complessivo netto ad aliquota ridotta al 20 per cento, in luogo di quella ordinaria, per il periodo d'imposta nel corso del quale è disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi.

Condizione per la fruibilità di detta agevolazione è che le azioni della società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea e che, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, l'offerta di sottoscrizione delle proprie azioni dia luogo ad un incremento del patrimonio netto che non sia inferiore al 1,5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

L'aliquota ridotta non può essere applicata alla quota di reddito che eccede l'importo di 30 milioni di euro.

Il suddetto premio non compete nell'ipotesi in cui venga revocata la quotazione in borsa; tuttavia esso resta acquisito per i periodi d'imposta chiusi prima di tale revoca e fuori dal caso previsto dall'articolo 133 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Per i periodi d'imposta in cui è applicabile tale agevolazione è prevista l'alternatività con il regime agevolativo DIT di cui al D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466.

ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione a tale disposizione, la Commissione Europea ha ritenuto di avviare il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del trattato CE, ritenendo possibile, allo stadio del procedimento in corso alla data di approvazione del presente modello, considerare i benefici derivanti dall'applicazione della citata disposizione come aiuti di stato.

Al riguardo, in attesa della definitiva valutazione anche in relazione alla compatibilità della norma in esame con il mercato comune, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (art. 13)

Con l'articolo 13 viene disciplinata l'attività dei confidi, intendendo per tali i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, vale a dire l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Ai fini delle imposte sui redditi, il comma 45 del citato articolo prevede che i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali. Ad essi, peraltro, non si applica per intero la vigente disciplina sul reddito di impresa dei soggetti passivi dell'Irpeg.

Infatti, in deroga a quest'ultima normativa, il successivo comma 46, secondo periodo, dispone che il reddito di impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI e nel titolo II, capo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito Tuir).

Il suddetto comma, primo periodo, chiarisce inoltre che gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.

Il comma 49 della disposizione in esame puntualizza che le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie, oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del citato Tuir. Tale disposizione si applica anche agli enti pubblici e privati e alle imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 269 del 2003, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. È fatta salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

Il comma 50 accoglie il principio che le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del ripetuto art. 13 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

Infine, ai sensi del comma 24, i contributi versati dai confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dei commi 22 e 23 del citato art. 13, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia costituiti presso il Mediocredito Centrale s.p.a. in conformità dell'art. 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi. Gli stessi contributi e le somme versate dai confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

Resta fermo, per effetto del comma 56, che le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione dello stesso articolo 13 non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

Concordato preventivo (art. 33)

L'art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), ha introdotto in forma sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003 e a quello successivo.

L'adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2004, tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.

L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull'eccedenza di reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, tassata con aliquota del 33%;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Il meccanismo agevolativo opera, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa minimo di 1.000 euro, purché siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni.

Per il primo periodo di applicazione:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell'8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (senza applicazione di sanzioni e interessi).

Per il secondo periodo:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell'ufficio.

Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5 dell'Agenzia delle Entrate.

Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40)

L'art. 40 contiene una particolare disposizione antielusiva correlata alla futura soppressione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi distribuiti.

In base alla disposizione in commento, per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti compete unicamente come credito limitato e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.

Tali disposizioni, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si applicano anche alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 3 febbraio 2004 n. 4 dell'Agenzia delle Entrate.

3.5

D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80

Operazioni straordinarie di impresa

Ai sensi dell'art. 3 con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati, nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; in particolare, non trova più applicazione l'imposizione sostitutiva del 19 per cento sulle operazioni di riorganizzazione aziendale previste dai suddetti articoli.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 358 del 1997 (affrancamento gratuito del disavanzo), relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004.

Deduzione extracontabile dei componenti negativi e "disinquinamento" dei bilanci

L'art. 4, lett. h), tra le disposizioni transitorie, prevede che le disposizioni dell'art. 109, comma 4, del nuovo Tuir, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati:

- 1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato art. 2426, secondo comma, cod. civ. ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
 - 2) nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data.
- In virtù di tali previsioni transitorie, la compilazione del quadro EC del presente modello di dichiarazione (alle cui istruzioni si rimanda) può riguardare i soli soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare.

Interessi di mora

L'art. 4, lett. i), tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga allo Statuto del contribuente, che la norma di cui all'art. 109, comma 7, del nuovo Tuir, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002 facendo, tuttavia, salvi, dalla predetta data e fino alla data del 1° gennaio 2004, i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del Tuir di cui al D.P.R. n. 917/1986 vigenti fino alla data del 1° gennaio 2004.

Tale norma stabilisce, in deroga all'ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa di cui al primo comma del medesimo art. 109, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa).

3.6**Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)****Disposizioni in tema di cooperative agricole**

L'art. 2, comma 6, ha sostituito l'art. 29, comma 2, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, considerando quali attività agricole anche le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 marzo 2004.

Inoltre, il comma 8 introduce alcune modificazioni all'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973, fatta salva la parziale sospensione della agevolazione introdotta dal D.L. n. 63 del 2002 per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001.

L'esenzione dall'Irpeg compete alle cooperative agricole e della piccola pesca, e relativi consorzi, che provvedono alla commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci anche previa manipolazione e lavorazione cui vengono ora aggiunte anche le fasi di conservazione e valorizzazione.

L'agevolazione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 compete anche nei casi in cui:

- le attività di trasformazione non rispettino i limiti di cui al novellato art. 29 del Tuir;
- i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti esclusivamente dai soci, essendo sufficiente che l'apporto dei soci sia prevalente;
- i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un'operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.

R4 - QUADRO CP - CONCORDATO PREVENTIVO - DATI DI RIFERIMENTO

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 350 del 2003, inviando per via telematica la comunicazione di adesione redatta sul modello approvato il 4 febbraio 2004 (G.U. n. 33 del 10/2/2004) e che dichiarano nel presente modello ricavi e redditi nel rispetto degli impegni assunti per fruire dei benefici del concordato preventivo.

I dati richiesti nel presente quadro sono necessari ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Per chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004 e risoluzione n. 37/E del 12/3/2004.

Si precisa che al concordato preventivo sono ammessi anche i soggetti interessati da operazioni di trasformazione che abbiano prodotto il frazionamento del periodo di imposta. In tale ipotesi i dati richiesti debbono essere esposti separatamente utilizzando due moduli.

In tale particolare fattispecie, nella sezione "Concordato" del quadro RF va riportata la somma degli importi del rigo CP15 dei due moduli.

Nel **rigo CP1**, va indicata la data della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo biennale.

4.1

Dati generali

Nel **rigo CP2**, va indicato il codice **1** per periodo ante trasformazione; codice **2** per il periodo successivo.

Nel **rigo CP3**, va indicato il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante nel caso in cui il reddito del 2001 sia stato prodotto, in tutto o in parte, da quest'ultimo.

Nel **rigo CP4**, nella **colonna 1**, va riportato il codice di attività indicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001; nella **colonna 2**, il corrispondente codice di attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 2004 **ATECOFIN 2004**. In caso di esercizio di più attività, indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente in relazione ai ricavi conseguiti.

4.2

Sezione Redditi

Importi di riferimento relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001

Nel **rigo CP5**, va indicato l'importo dei ricavi di riferimento puntuali derivanti dal software Ge.Ri.Co. utilizzato per l'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ovvero, relativamente ai parametri, l'importo dei ricavi previsto ai fini dell'adeguamento in dichiarazione. Detto importo, in caso di applicazione degli studi di settore, va incrementato dell'ammontare degli aggi e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, in quanto non computati a tali fini ma rilevanti per il concordato preventivo. Tale rigo non deve essere compilato dai soggetti che risultavano congrui senza aver proceduto all'adeguamento in dichiarazione nonché dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

Nel **rigo CP6, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione relativa al predetto periodo d'imposta di cui all'art. 53 del TUIR, con esclusione di quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo. Tale importo deve essere aumentato dell'ammontare delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, nonché dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nel rigo RF10, colonna 3, del Mod. UNICO 2002. In **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito o della perdita (preceduta dal segno meno), così come indicato nella dichiarazione UNICO 2002 al rigo RF50 o al rigo RF51.

Nel **rigo CP7, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati per la definizione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002. In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente ai maggiori valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo CP8, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati per l'integrazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002. Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo rigo il dichiarante opera una scelta in relazione alla natura delle poste che sono state oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino poste diverse. In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente all'integrazione operata (in dipendenza dei maggiori ricavi indicati in colonna 1 o di altri componenti positivi o negativi di reddito d'impresa).

Nel **rigo CP9, colonna 1**, i contribuenti che hanno definito il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 in base al disposto dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1, aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1. In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP10, colonna 1**, i contribuenti, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003 e non hanno definito il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1, aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1. In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP11, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi che derivano da atti di accertamento divenuti definitivi anche a seguito di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del 2002. In **colonna 2**, va riportato l'importo del maggior reddito derivante dagli accertamenti divenuti definitivi.

Nel **rigo CP12, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori ricavi che derivano dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri effettuato anteriormente alla presentazione della comunicazione di adesione al concordato mediante assolvimento delle relative imposte. In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP13**, nelle rispettive **colonne 1 e 2**, vanno indicati gli importi risultanti dalla somma dei rigi da CP6 a CP12, tenendo conto che, in caso di più opzioni definitorie, dovrà farsi attenzione affinché gli effetti delle stesse non si sovrappongano tra di loro.

Nel **rigo CP14, colonna 1**, va indicato l'importo complessivo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. e) ed f) del TUIR e delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, già compreso in quello esposto nel rigo CP13. Tale importo opera come variazione in diminuzione degli importi indicati nel rigo CP13, colonna 1, ai fini dell'esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4 del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004, par. 3.1.1). In **colonna 2**, va indicato l'importo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che hanno influito sulla determinazione del reddito imponibile, come, ad esempio, l'agevolazione c.d. Tremonti-bis di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001. Tale importo opera come variazione in aumento del reddito.

Nel **rigo CP15, colonna 1**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo CP13, colonna 1 e l'importo del rigo CP14, colonna 1. In **colonna 2** va indicata la somma degli importi del rigo CP13, colonna 2, e del rigo CP14, colonna 2.

Gli importi del rigo CP15 vanno riportati nella sezione "Concordato" del quadro RF.

4.3

Sezione IVA

Dati relativi all'adeguamento

I **rigi da CP16 a CP18** sono riferiti ai dati relativi al periodo d'imposta 2001 e non devono essere compilati dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale non erano stati approvati studi di settore o parametri ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

La casella del **rigo CP16** va barrata in caso di volume d'affari congruo agli studi di settore o parametri in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001, ovvero a seguito di adeguamento dello stesso mediante versamento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.

La casella del **rigo CP17** va barrata qualora la congruità del volume di affari agli studi di settore o ai parametri sia derivato da accertamenti divenuti definitivi e/o da adesione agli istituti definitori di cui agli artt. 7, 8 o 9 della legge n. 289 del 2002 e all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Il **rigo CP18** va compilato dai soggetti con volume di affari non congruo ai fini degli studi di settore o parametri per l'anno 2001, i quali abbiano provveduto all'adeguamento ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.L. n. 269 del 2003, mediante versamento della relativa imposta anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione; in **colonna 1**, va indicata la differenza tra il volume di affari determinato in base all'applicazione degli studi di settore o parametri e quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001; in **colonna 2**, l'aliquota media che è stata applicata all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata, al fine di determinare l'importo versato da indicare in **colonna 3**.

Nel **rigo CP19, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori corrispettivi che derivano dall'allineamento dei ricavi dichiarati per il periodo di imposta 2003 ai ricavi minimi previsti ai fini del concordato preventivo.

In **colonna 2**, va indicata l'aliquota media da applicare all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata (vedi circolari n. 5/E del 2003 e n. 117/E del 1996).

In **colonna 3**, va indicata la relativa imposta da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

IVA operazioni imponibili – IVA cessione beni ammortizzabili

Aliquota media = $\frac{\text{IVA operazioni imponibili} - \text{IVA cessione beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari} + \text{altre operazioni non soggette IVA} + \text{operazioni non soggette a dichiarazione}}$

R5 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

5.1

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel **rigo RF1, campo 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3** periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4** altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2** esercizio di più attività;
- 3** esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4** altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2003 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2003 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1)** se l'esercizio delle attività d'impresa per le quali sono stati approvati gli studi di settore SM47U, SM80U e SM85U è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita;
- 2)** nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2).

ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati. L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o i parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro 51.645,69;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.

La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

I soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

5.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

Deduzione extracontabile dei componenti negativi

Nel rigo RF5 va indicato l'importo dei componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del nuovo Tuir, previa indicazione analitica nell'apposito prospetto riportato nel quadro EC. In colonna 4 va indicato l'importo complessivo di tali componenti corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 2, del quadro EC e nelle colonne 1, 2 e 3 la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali (importo del rigo EC6, colonna 2), di altre rettifiche di valore (importo del rigo EC11, colonna 2) e di accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 2).

L'importo che va indicato nel rigo RF5, colonna 4, non deve essere preceduto dal segno meno. Si segnala, con riferimento al presente modello, che la compilazione di tale rigo può interessare solo i soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare, i quali, per obbligo o per scelta, redigano il bilancio relativo all'esercizio 2003-2004 secondo la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF6** si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero - se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per le società sportive professionistiche, non inferiore a un anno ovvero, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente - in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF35**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, evidenziate nel **rigo RF61**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF6**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RF62**.

Nello stesso **rigo RF6** va altresì indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF7**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RF63**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF36** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RF64**, va indicato nel **rigo RF7**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo RF8** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata nel **rigo RF51**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF37** o nel **rigo RF33**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **righe RF10** e **RF38** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF9** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF11**, vanno indicati, in **colonna 3**, i ricavi complessivamente non annotati nelle scritture contabili.

Se il contribuente intende avvalersi delle sotto indicate disposizioni, i relativi ricavi vanno indicati in **colonna 1** o, in caso di adeguamento dei ricavi minimi da concordato, in **colonna 2**.

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

“Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)

(Vedere in Appendice la voce “Studi di settore”).**“Adeguamento dei ricavi minimi da concordato”****(Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)****(Vedere la voce “Concordato preventivo” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”).****In colonna 2, va indicata l’eventuale eccedenza dei ricavi emergenti dall’adeguamento al concordato preventivo corrispondente alla differenza tra il rigo RF58, colonna 2, e l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 53, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del Tuir.**

Nei **rigi RF12, RF13 e RF14** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 60, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.

A norma dell’art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. I compensi imputati al conto economico dell’esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura dell’esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione in aumento da indicare nel **rigo RF15**.

Nel **rigo RF16** deve essere indicato l’ammontare contabilizzato degli interessi passivi – inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto – eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 63 del Tuir e dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RF17** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF18** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo deducibile per effetto dell’art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. c-septies).

Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19** va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall’art. 65, comma 2, lett. c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83, c-octies), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37, c-nonies), c-decies) e c-undecies).

Nel **rigo RF20** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce “Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni”) nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 66 del Tuir e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni.

In tale rigo vanno altresì indicate:

- le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, qualora il contribuente non abbia ottemperato all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce “Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni”);
- le minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) che sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Pertanto, nel **rigo RF21**, occorre apportare una variazione in aumento per l'intero ammontare delle minusvalenze, ed una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF41**, per l'ammontare della relativa quota costante, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa alle corrispondenti minusvalenze del precedente periodo d'imposta.

Nel **rigo RF22** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e ai maggiori valori iscritti o affrancati per effetto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 che ai sensi del comma 2 sono riconosciuti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale l'operazione è stata eseguita.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RF25** va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 67, comma 7, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF51 tra le "Altre variazioni in diminuzione".

Nei **rigi da RF26 a RF29** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RF27** va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 71 del Tuir. Per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,6 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio [vedere in **Appendice** la voce "Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)"].

Nel **rigo RF29** va indicata anche l'eccedenza della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 1, comma 2-quater, del D.L. n. 209 del 2002.

Nel **rigo RF30** va indicata anche la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima, di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.

Nel **rigo RF31** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo RF32** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF33, colonna 3**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, del Tuir);
- l'ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato (vedere la voce "**Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Redditi derivanti da illeciti, penali e amministrativi**" nelle "**Novità della disciplina del reddito d'impresa**");

- l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (vedere la voce **"Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Spese di pubblicità dei farmaci"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa"**);
- l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro;**
- l'ammontare dell'incentivo fiscale di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001, revocato, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, per cessioni a terzi o per destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. Tale ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Detto importo va evidenziato in **colonna 1**.
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo; l'ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in **colonna 1**;
- **l'ammontare della sopravvenienza passiva, relativa alla regolarizzazione contabile, di cui all'art. 14 della legge n. 289 del 2002, effettuata anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della legge n. 350 del 2003;**
- **la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta. Tale quota va indicata in colonna 2.**

Nel **rigo RF39** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF40** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 71, comma 3, dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione negli esercizi precedenti.

Nel rigo RF43, va indicato l'ammontare degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in precedenti esercizi per ragioni esclusivamente fiscali ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora tale eliminazione sia stata effettuata con imputazione al conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva.

In colonna 4, va indicato l'importo complessivo della sopravvenienza e nelle colonne 1, 2 e 3 la parte riferita, rispettivamente, agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti.

Si segnala, con riferimento al presente modello, che la compilazione di tale rigo può interessare solo i soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare, i quali, per obbligo o per scelta, redigano il bilancio relativo all'esercizio 2003-2004 secondo la nuova disciplina introdotta dal citato D.Lgs. n. 6 del 2003.

Nel **rigo RF45** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76).

Nel **rigo RF46** va indicato il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1, nonché da società residenti in Paesi non appartenenti alla UE soggette ad un regime di tassazione non privilegiato, in presenza delle condizioni previste dal comma 2-ter del citato art. 96-bis (vede-

re in **Appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)"). Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso un anno di detenzione ininterrotta della partecipazione, occorre barrare la casella posta nel rigo RS74 del quadro RS. Nel **rigo RF47** vanno indicati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 7, del Tuir e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM). Nel **rigo RF48** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):

- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF49, colonna 4**, va indicato:

- il reddito che, per effetto degli artt. 5-sexies del D.L. n. 282 del 2002 e 5-ter del D.L. n. 147 del 2003, fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente all'importo del rigo RJ7. Tale importo va evidenziato in **colonna 1**.

ATTENZIONE Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulta compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito;

- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 1 del D.L. n. 269 del 2003, corrispondente all'importo del rigo RJ18;
- l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
- il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, **corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti** (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione degli investimenti ambientali"). **T a l e quota va evidenziata in colonna 2. In colonna 3 devono essere indicati i periodi d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti; a tale proposito va indicato il relativo codice:**
 - 1 se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel primo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;**
 - 2 se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;**
 - 3 se gli investimenti sono stati effettuati in ambedue i periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.**

Nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati per la prima volta nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non deve essere indicato alcun codice.

Nel **rigo RF50** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF51**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). I beni patrimoniali di cui all'art. 54 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del Tuir, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico (**la deduzione di detto importo va, comunque, operata in questo rigo da parte dei soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare, i quali, per obbligo o per scelta, redigano il bilancio relativo all'esercizio 2003-2004 secondo la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003**); nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- la **seconda** quota della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001;
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4);
- la deduzione forfettaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- l'importo forfettario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, nonché del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
- per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati;
- per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- **il 95 per cento degli acconti sui dividendi, deliberati ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile successivamente al 30 settembre 2003, anche nel caso in cui il dichiarante non abbia l'esercizio coincidente con l'anno solare, se la società partecipata approva il relativo bilancio successivamente alla data di chiusura del periodo di imposta del dichiarante;**
- **l'ammontare della sopravvenienza attiva, relativa alla regolarizzazione contabile, di cui all'art. 14 della legge n. 289 del 2002, effettuata anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della legge n. 350 del 2003;**
- **l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002;**

– la quota pari a un nono dell'eccedenza dell'importo della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello deducibile ai sensi dell'art. 1, comma 2-quater, del D.L. n. 209 del 2002.

Nel **rigo RF53** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra le variazioni in aumento, le variazioni in diminuzione e **i componenti negativi dedotti extra-contabilmente**.

Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF53** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF54**, va riportato nel **rigo RF55, colonna 2**.

L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF53**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 65, comma 2, lettere c-sexies), c-octies), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF53 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF56 senza essere preceduto dal segno meno.

I righi successivi da RF57 a RF60 oltre alla colonna 1 del rigo RF55 devono essere compilati solo dai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

In merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito d'impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RF55, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno “-”.

Nel rigo RF57 va indicato, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF55, l'importo maggiore tra quello del rigo RF55, colonna 2 e quello del rigo RF59, colonna 2. In caso di perdita (indicata nel rigo RF56) va, ovviamente, sempre riportato nel rigo RF57 l'importo del rigo RF59, colonna 2.

Qualora, invece, sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF55, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare del rigo RF59, colonna 2, e la somma algebrica tra l'importo del rigo RF55, colonna 1, e quello del rigo RF55, colonna 2. In caso di perdita, il confronto deve essere fatto tra l'ammontare del rigo RF59, colonna 2, e la somma algebrica tra l'importo del rigo RF55, colonna 1, e l'importo del rigo RF56 preceduto dal segno “-”. Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RF59, colonna 2, nel rigo RF57 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RF55 ovvero, in caso di perdita, l'ammontare del rigo RF56 preceduto dal segno “-”. Qualora, invece, la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RF59, colonna 2, nel rigo RF57 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RF59 e l'importo evidenziato nella colonna 1 del rigo RF55.

5.3

Concordato

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RF58 va indicato:

– colonna 1, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 di cui alla colonna 1 del rigo CP15 del quadro CP (vedere la voce “Concordato preventivo” nelle “Novità della disciplina del reddito d'impresa”);

– colonna 2, l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RF59 va indicato:

– colonna 1, l'ammontare del reddito del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 di cui alla colonna 2 del rigo CP15 del quadro CP. In caso di valore negativo indicare zero;

– colonna 2, l'importo pari a quello indicato in colonna 1 incrementato del 7 per cento, con un minimo di 1.000 euro.

La casella del rigo RF60 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi e reddito adeguati ai valori minimi.

5.4

Determinazione forfetaria del reddito per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro

La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (vedere in Appendice la voce "Società sportive dilettantistiche"). Per l'esercizio dell'opzione si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società devono presumere di conseguire proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 250 mila euro.

In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile di dette società è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Determinazione del reddito imponibile

Nel rigo RF65 va indicato:

- colonna 1, l'ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 95 del Tuir, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per tali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 e non concorrono alla determinazione del reddito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all'art. 111, comma 3, del Tuir;
- colonna 2, l'importo risultante dall'applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991.

Nel rigo RF66, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Nel rigo RF67, va indicata la somma degli importi indicati nei rigi RF65, colonna 2, e RF66, da riportare nel rigo RN1.

5.5

Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

- a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
- f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
- g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La casella del **rigo RF68** va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la predetta casella, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF69, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF70, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF71, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF69 a RF71, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF72, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF72, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel **rigo RF72** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF72, colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN6** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod.civ., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della UE;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti-bis).

ATTENZIONE Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF73**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN6	100
rigo RF73	50
Totale	150
rigo RF72	160
Differenza	-10

Il **rigo RN6** va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite.

5.6

Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

In questo prospetto vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, verificatisi successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio precedente e fino a quella di presentazione della presente dichiarazione. Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. a) del predetto comma 1, le imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del com-

ma 4, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi nonché le imposte applicate a titolo sostitutivo.

Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelle accertate a titolo definitivo assumono rilievo se si riferiscono ai redditi relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1:

- 1) l'imposta calcolata nella misura del 51,51 per cento dei proventi che in base agli altri articoli del Tuir o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare l'imposta fra quelle di detta lettera b);
- 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir.

- Fino a concorrenza delle imposte disponibili di cui alle citate lett. a) e b), i decrementi sono pari:**
- **al 51,51 per cento delle somme distribuite, per effetto della distribuzione dell'utile dell'esercizio;**
 - **al 56,25 per cento delle somme distribuite, per effetto della distribuzione delle riserve, se deliberata sino alla data del 30 settembre 2003;**
 - **al 51,51 per cento delle somme distribuite, per effetto della distribuzione delle riserve, se deliberata successivamente alla data del 30 settembre 2003. In tal caso il credito d'imposta spetta unicamente secondo le disposizioni degli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis (credito limitato);**
 - **al 51,51 per cento delle somme distribuite, per effetto della distribuzione degli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile successivamente al 30 settembre 2003.**

Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate e applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto la distribuzione, anche in acconto, degli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, può tenersi conto, barrando la **casella 5**, anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa, ancorché presentata in data successiva alla delibera, di cui al rigo RF83 e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir, di cui al rigo RF82.

Qualora la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta può tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la delibera di distribuzione. Anche in tal caso va barrata la **casella 5**. In particolare, va indicato:

- nel **rigo RF74, colonne 3 e 4**, i saldi iniziali delle imposte da utilizzare ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e limitato) corrispondenti ai saldi finali del periodo d'imposta precedente (rigo RF81 del Mod. UNICO 2003);
- nel **rigo RF75, colonna 1**, l'importo della franchigia non utilizzata di cui al rigo RF68, colonna 1, del Mod. UNICO 2003, e, **colonna 3**, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento. Detto importo rappresenta la **settima** rata pari ad un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997;
- nel **rigo RF76, colonna 3**, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, iscritte in ruoli non più impugnabili o derivanti da accertamenti divenuti definitivi, se si riferiscono a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- nel **rigo RF77, colonna 3**, le imposte rimborsate se relative ai predetti periodi;
- dal **rigo RF78 al rigo RF80, colonna 1**, le riserve e fondi distribuiti e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti. In caso di incapienza dell'importo di colonna 4 ai fini dell'attribuzione del credito di imposta limitato va utilizzato l'importo di colonna 3. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;
- nel **rigo RF81, colonna 1**, l'utile distribuito, e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;
- nel **rigo RF82, colonna 1**, i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 164 del 2000), non concorrono a

formare il reddito e per i quali è consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato e, **colonna 4**, l'importo pari al **51,51** per cento di detti proventi o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio nel quale sono stati imputati i proventi medesimi.

Relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli artt. 1 e 4, comma 2, del D.Lgs. n. 358 del 1997 si considera provento non assoggettato a tassazione la quota del **44,12** per cento di dette plusvalenze;

- nel **rigo RF83, colonna 3**, le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e quelle applicate a titolo sostitutivo, assunte al netto degli importi, da indicare in **colonna 4**, corrispondenti:
 - al credito d'imposta limitato relativo agli utili che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio, che è stato utilizzato in detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis;
 - al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15 del Tuir, nonché al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis del Tuir. Se il reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito imponibile della società o dell'ente in un periodo d'imposta precedente a quello in cui è richiesto il credito per le imposte pagate all'estero, le imposte corrispondenti a detto credito sono portate in diminuzione degli importi di colonna 3 e in aumento degli importi di colonna 4;
- nel **rigo RF83, colonna 3**, vanno altresì indicate:
 - a) da parte dei soggetti che hanno rivalutato i beni dell'impresa ai sensi della legge n. 342 del 2000 la quota dell'imposta sostitutiva riferibile al saldo attivo di rivalutazione ridotto per copertura di perdite d'esercizio (cfr. art. 8 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162);
 - b) da parte dei soggetti destinatari dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 17, comma 1 (per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti) e commi 3 e 4, della legge n. 342 del 2000;**
 - c) da parte dei soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, le imposte sostitutive applicate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 342 del 2000;
 - d) da parte dei soggetti conferenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, le imposte sostitutive applicate dai soggetti conferenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 342 del 2000, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, di tale legge, si considerano assoggettati ad imposta sostitutiva;**
 - e) le maggiori imposte di cui al rigo RJ28, colonna 2, del quadro RJ, derivanti dalla rideterminazione, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, di tale legge;
- nel **rigo RF84, colonna 3**, l'imposta sostitutiva riferibile ai beni rivalutati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001, che sono stati ceduti, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;
- nel **rigo RF85**, gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi alla distribuzione dell'utile dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e delle riserve la cui distribuzione è stata deliberata nell'esercizio stesso;
- nei **rigi RF86 e RF87, colonne 3 e 4**, gli importi ricevuti o assegnati per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni e scissioni);
- nel **rigo RF88, colonne 3 e 4**, la somma algebrica dei rigi da RF74 a RF87.

R6 - QUADRO EC - PROSPETTO PER LA DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEI COMPONENTI NEGATIVI

6.1 Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. In virtù di quanto previsto dal nuovo Tuir - vale a dire dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 - e, in particolare, dall'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, tuttavia, in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, è ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico sia indicata in un **apposito prospetto**, costituente parte integrante della dichiarazione dei redditi e dal quale risultino, inoltre, le divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

Per la generalità dei soggetti (esercizio coincidente con l'anno solare), l'abrogazione della citata disposizione civilistica e l'introduzione del suddetto prospetto per la deduzione extracontabile di maggiori rettifiche di valore e accantonamenti spiegano effetto a decorrere dall'esercizio 2004 e, quindi, non si riflettono sulla redazione del bilancio e della dichiarazione relativi al presente modello.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, invece, l'applicazione dei nuovi criteri di redazione del bilancio – con la conseguente impossibilità di imputare al conto economico rettifiche ed accantonamenti per motivi fiscali – può precedere quella della nuova normativa sul reddito d'impresa introdotta dal citato D.Lgs. n. 344 del 2003. Quest'ultima, infatti, in caso di esercizio "a cavallo" dell'anno solare, si rende applicabile a partire solo dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2004; mentre, per le modifiche alla disciplina civilistica del bilancio è prevista una decorrenza obbligatoria per gli esercizi chiusi successivamente al 30 settembre 2004 e una decorrenza facoltativa (nel senso che è data sia la possibilità di applicare i nuovi criteri, sia la possibilità di continuare ad applicare quelli precedenti) per i bilanci relativi agli esercizi chiusi entro la suddetta data del 30 settembre 2004. Così, ad esempio, una società di capitali con esercizio 1° aprile 2003 – 31 marzo 2004 può decidere, ai fini della redazione del bilancio, di applicare le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003 ovvero di applicare ancora quelle precedenti, fermo restando il passaggio dall'IRPEG all'IRES solo a partire dal successivo esercizio (1° aprile 2004 – 31 marzo 2005); in presenza, invece, di un esercizio con chiusura successiva al 30 settembre 2004 (ad esempio, 1° novembre 2003 – 31 ottobre 2004), l'applicazione dei nuovi criteri civilistici si rende obbligatoria, pur sempre restando fermo che il passaggio all'IRES avverrà solo a partire dall'esercizio successivo (1° novembre 2004 – 31 ottobre 2005).

Proprio per ovviare alla situazione dei soggetti tenuti, per obbligo di legge o per libera scelta, ad adottare da subito la nuova disciplina civilistica, ma per i quali si rende ancora applicabile la disciplina dell'IRPEG, che – salvo alcune eccezioni – non contempla deroghe all'obbligo di imputazione al conto economico dei componenti negativi, è stata prevista un'anticipata decorrenza delle disposizioni [citato art. 109, comma 4, lett. b)] in materia di deduzione extracontabile di taluni componenti negativi. A ciò provvede la norma transitoria recata dall'art. 4, comma 1, lett. h), n. 2, del richiamato D.Lgs. 344 del 2003, la quale stabilisce che tali disposizioni "...si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati... nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data".

La richiamata lettera h) del comma 1 dell'art. 4, peraltro, con un'altra disposizione transitoria, di carattere generale, prevede che l'apposito prospetto può essere utilizzato anche per attuare il c.d. "disinquinamento" dei bilanci anteriori a quello da cui decorrono per obbligo o per scelta le nuove disposizioni civilistiche. In particolare, il n. 1) della citata lettera h) stabilisce che le disposizioni in materia di deduzione extracontabile si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati "...in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto".

In virtù del combinato disposto delle riportate previsioni transitorie, dunque, con riferimento al presente modello di dichiarazione, **la compilazione dell'apposito prospetto (nonché dei righe RF5 e RF43) può riguardare i soli soggetti con esercizio "a cavallo" dell'anno solare** che redigono il bilancio (anche facoltativamente) applicando le nuove regole civilistiche e che intendono:

- avvalersi della possibilità di dedurre extracontabilmente ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (c.d. "eccedenza di periodo");
- procedere, in applicazione delle nuove regole civilistiche, alla eliminazione ("disinquinamento"), senza effetti fiscali, dell'importo degli ammortamenti, delle altre rettifiche e degli accantonamenti operati per ragioni esclusivamente fiscali nei bilanci precedenti (c.d. "eccedenza progressiva").

Con specifico riguardo a tale seconda previsione, la cui portata è quella di far salvi gli effetti delle maggiori deduzioni operate in precedenza per ragioni fiscali, attraverso il trasferimento dei corrispondenti importi nell'apposito prospetto, si precisa che la stessa si rende applicabile tanto se l'importo delle rettifiche e degli accantonamenti stornato dalle scritture contabili viene imputato ad aumento del patrimonio netto quanto se viene imputato al conto economico come sopravvenienza attiva dell'esercizio in cui avviene detta correzione (nel qual caso, come indicato dalle istruzioni al **rigo RF43**, si dovrà apportare una corrispondente variazione in diminuzione del reddito imponibile). Va, inoltre, osservato che il "disinquinamento" può riguardare anche i casi in cui per la deduzione di un componente negativo si sia proceduto, nei bilanci precedenti, ad iscrivere un'apposita riserva in sospensione d'imposta (come, ad esempio, per la riserva

ammortamenti anticipati): ciò, del resto, appare in linea con l'impostazione del nuovo Tuir di non subordinare la deducibilità degli ammortamenti o delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico all'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto. La nuova disciplina del reddito d'impresa (cfr. art. 109, comma 4, lett. b, terzo periodo) si limita, infatti, semplicemente a porre la condizione che, in caso di distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto – con esclusione della riserva legale – e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non scenda al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si verifici tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio distribuiti che intacca tale livello minimo concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

6.2 Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.

Le prime tre destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione prevista dalle richiamate disposizioni del D.lgs. n. 344 del 2003: ammortamenti (**righe da EC1 a EC6**); altre rettifiche di valore (**righe da EC7 a EC11**); accantonamenti (**righe da EC12 a EC17**).

In particolare, la prima sezione riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali nonché dell'avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un decimo del relativo costo); la seconda sezione le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e la terza sezione gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.

Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

- la **colonna 1** va compilata nel caso in cui si procede alla eliminazione dal bilancio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in esercizi anteriori a quello oggetto della presente dichiarazione per ragioni esclusivamente fiscali. A tal fine, occorre indicare l'importo di tali rettifiche (ammortamenti e svalutazioni) e di tali accantonamenti così come risulta al termine del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione: vale a dire, al netto del riassorbimento di tali rettifiche e accantonamenti verificatosi nel periodo stesso. Così, ad esempio, ipotizzando che un bene strumentale sia stato completamente ammortizzato per effetto dello stanziamento di quote di ammortamento anticipato imputate a riserva per un importo complessivo pari a 300 e che l'impresa intenda procedere alla eliminazione dal bilancio di tali ammortamenti, l'importo da indicare in colonna 1 sarà dato da 300 meno la quota di ammortamento civilistico stanziata per il periodo oggetto della presente dichiarazione; analogamente, in caso di alienazione dello stesso bene nel corso del periodo, in colonna 1, non andrà indicato alcun importo, essendosi verificato il completo riassorbimento – sotto forma di maggior plusvalenza ovvero di minor minusvalenza fiscale – dell'eccedenza di costi non imputati a conto economico ma fiscalmente dedotti nei precedenti periodi. Identiche considerazioni valgono, ovviamente, anche ai fini della compilazione della colonna 1 della sezione II, nell'ambito della quale dovrà tenersi conto, ad esempio, di eventuali riprese di svalutazioni in precedenza operate nonché della sezione III, nell'ambito della quale dovrà tenersi conto, ad esempio, dell'avvenuto utilizzo dei fondi in precedenza stanziati per motivi esclusivamente fiscali;
- la **colonna 2** va compilata per fruire, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, della deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importo superiore a quello imputato al conto economico dell'esercizio e pur sempre nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale. Così, ad esempio, qualora un'impresa che abbia imputato al conto economico svalutazioni di crediti commerciali per un importo inferiore a quello fiscalmente ammesso (0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio) intenda sfruttare appieno il maggior limite fiscale, indicherà in colonna 2 del rigo EC12 la differenza tra detti importi. Allo stesso modo, una banca che operi in bilancio svalutazioni dirette per un importo che non raggiunge il limite percentuale fiscalmente ammesso per ogni periodo (0,60 per cento) e che intenda fruire in tutto o in parte di tale maggior limite, indicherà nella suddetta colonna 2 la differenza; a riguardo si precisa che, ai fini delle successive vicende dei crediti, tale importo dovrà essere considerato alla stregua di un accantonamento a fondo e non già come rettifica diretta del valore fiscale dei crediti che, dunque, resterà per tali soggetti ancorato a quello iscritto in bilancio. Con specifico riferimento al rigo EC8, si precisa che il prospetto può essere utilizzato solo per operare il c.d. disinquinamento dei bilanci precedenti, qualora negli stessi siano state ef-

fettuate svalutazioni di titoli obbligazionari negoziati in applicazione dell'art. 2426, secondo comma, del cod. civ.. Ciò in virtù di quanto previsto dalla disposizione della lett. a) del comma 4 dell'art. 94 del nuovo Tuir (richiamata dal comma 2 del successivo art. 101), secondo cui in questo caso non è comunque applicabile la deduzione extracontabile delle rettifiche di valore;

- per quanto attiene la **colonna 3** (decrementi), si avverte che la stessa non va compilata; ciò nel presupposto che l'eccedenza di periodo indicata in colonna 2 non può subire decrementi con riferimento allo stesso periodo d'imposta in cui si genera. La previsione di tale colonna nel presente modello, dunque, risponde a mere esigenze di impostazioni del prospetto;
 - nelle **colonne 4 e 5** delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e/o 2. Si precisa che l'importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei rigi EC6, EC11 ed EC17 va riportato nelle **colonne 1, 2 e 3 del rigo RF5**. Si precisa che, in caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore.
- La quarta sezione è destinata alla indicazione dei totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In particolare, nel rigo EC18 va riportata la somma degli importi indicati nelle colonne EC6, EC11 ed EC17. L'importo risultante dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo EC18 va indicato in colonna 1 del rigo EC19. In colonna 2 del rigo EC19, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve (esclusa la riserva legale) e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione accantonata a riserva.

R7 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEG

7.1 IRPEG

Nel **rigo RN1, colonna 2, o RN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF55 (o RF67) o RF56.

In caso di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, nel rigo RN1, colonna 2, va riportato l'importo, se positivo, indicato nel rigo RF57.

In tal caso nel rigo RN1, colonna 1, va riportato l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato nel rigo RF57, aumentato dell'importo del rigo RF55, colonna 1, e quello indicato nel rigo RF59, colonna 1. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RN1.

Qualora l'importo del rigo RF57 sia negativo lo stesso va riportato nel rigo RN2.

Nel **rigo RN3** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Per effetto dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

- alle somme percepite in dipendenza della distribuzione delle riserve di utili, se deliberata successivamente al 30 settembre 2003, il credito d'imposta compete unicamente secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis, del Tuir e nel limite del 51,51 per cento (credito limitato);
- alle somme percepite dai soggetti che hanno il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, in dipendenza della distribuzione di acconti dividendi deliberata, ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile, successivamente al 30 settembre 2003 il credito d'imposta spetta nella misura del 51,51 per cento se la società partecipata approva il bilancio entro la data di chiusura del periodo d'imposta del dichiarante;
- alle somme percepite in dipendenza della distribuzione di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio, il credito di imposta spetta nella misura del 51,51 per cento (credito limitato); tale credito limitato spetta anche nel caso in cui la delibera di distribuzione è successiva alla data del 29 settembre 2003 se dopo il 1° settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio.

Relativamente al credito d'imposta limitato, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso l'ammontare del credito d'imposta limitato cui il contribuente rinunci non va indicato nel rigo RN3.

Nel **rigo RN4, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta"). **Sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM specializzati in società di piccola e media capitalizzazione si applicano i nuovi criteri, introdotti dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003, che prevedono l'attribuzione di un credito di imposta limitato che va indicato in colonna 1.**

Nel **rigo RN5** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righe da RN1 a RN4. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta, indicato nell'apposito spazio di rigo RN16, riferibile agli utili ex art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, nonché quello relativo al credito d'imposta limitato come determinato ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, di cui al rigo RN15 **e ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983, dell'art. 11-bis, comma 4, del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003**), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

In caso di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, tali perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta di cui al rigo RN1, colonna 1. In tal caso, va diminuito in misura corrispondente anche l'importo da esporre nel rigo RN10, colonna 1.

Nel **rigo RN6** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1, colonna 2, o di rigo RN2 e gli importi dei righe da RN3 a RN5.

Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio di **colonna 1** - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

In **colonna 2** va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Riservato ai soggetti non operativi

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN6, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF73, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF72, colonna 5), sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN6 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF73) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN5.

Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RN6 e l'importo di rigo RN6 del Modello UNICO 2001 - Società di capitali, ma non deve comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.

Nel medesimo rigo, in **colonna 2**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al terzo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 3**, va indicato, in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento o, in caso di codice 2, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento, dell'importo di colonna 1.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1802: "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni". La suddetta imposta sostitutiva non è compensabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 o al 7 per cento, ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, di cui al rigo RJ41 e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN9, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

In tale rigo, inoltre, va indicato il reddito da sottoporre a tassazione con aliquota ridotta al 20 per cento da parte delle società neo-quotate (vedi la voce "Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 - Premio di quotazione in borsa (art. 11)" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa") e, colonna 3, la relativa imposta.

ATTENZIONE È necessario tener presente che in relazione alla suddetta disposizione, la Commissione Europea ha ritenuto di avviare il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del trattato CE, ritenendo possibile, allo stadio del procedimento in corso alla data di approvazione del presente modello, considerare i benefici derivanti dall'applicazione della citata disposizione come aiuti di stato.

Al riguardo, in attesa della definitiva valutazione anche in relazione alla compatibilità della norma in esame con il mercato comune, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel rigo RN10, colonna 1, va indicato il reddito di rigo RN1, colonna 1, o se inferiore la differenza tra il reddito di rigo RN6 e la somma degli importi dei rigi RN7, RN8 e RN9, e, colonna 2, la relativa imposta.

Nel rigo RN11, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 34 per cento e, colonna 2, la relativa imposta.

Per i soggetti il cui reddito imponibile è assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al 17 per cento, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, va applicata sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria.

Si abbia ad esempio la seguente situazione:

- Reddito soggetto al 17 per cento	1.000
- Reddito soggetto al 34 per cento	<u>2.000</u>
- Reddito complessivo imponibile	3.000
di cui assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento	900

Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al **34** per cento:

$$\frac{2.000 \times 900}{3000} = 600, \text{ riferibile al reddito da assoggettare al } \mathbf{34} \text{ per cento.}$$

Pertanto:

- Reddito soggetto al 17 per cento	1.000
- Reddito soggetto al 19 per cento	600
- Reddito soggetto al 34 per cento	<u>1.400</u>
- Reddito complessivo imponibile	3.000

Nel rigo RN13 vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN12:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir devono comprendere nel medesimo rigo l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Nel rigo RN14 va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i rigi RN12 e RN13.

Nel rigo RN15 va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra la somma dei dividendi e dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM per i quali spetta il credito d'imposta limitato, comprensiva del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN16** va indicato l'importo del credito d'imposta di rigo RN3, al netto del credito d'imposta limitato compreso nello stesso rigo.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN17** va indicato l'importo di rigo RN4, al netto del credito di imposta limitato indicato in colonna 1 di quest'ultimo rigo.

Nel **rigo RN18** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Si ricorda che, ai fini della comunicazione di alcuni dati relativi al suddetto credito di imposta, occorre compilare il "Prospetto dei redditi prodotti all'estero e dei relativi crediti d'imposta" di cui al quadro RS.

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nella colonna 2 di tale rigo deve essere, altresì, compreso il totale dei crediti esposti nelle colonne 10 e 11 dei rigi RS81 ed RS82 di cui al quadro RS (art. 127-bis, comma 6 e comma 7 del TUIR). L'importo di tale ultimo credito va poi distintamente indicato in colonna 1.

Nel **rigo RN19** vanno indicati:

- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta");
- il credito d'imposta di cui all'art. 7 del D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001.

Nel **rigo RN23** vanno indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei progressi esercizi della maggiorazione di conguaglio. Si ricorda che, in caso di successivo accertamento del reddito imponibile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e a quelli precedenti in misura più elevata e/o del successivo recupero a tassazione delle riserve formate con gli utili di tali esercizi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo calcolata e applicata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973.

In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania e Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, in una precedente dichiarazione.

Nel **rigo RN24** vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nel caso in cui la società o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci o partecipanti per le somme distribuite sull'utile o sulle riserve in misura eccedente le imposte disponibili.

Nel **rigo RN26** va indicato, fino a concorrenza dell'IRPEG dovuta del rigo RN25, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN27** va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

Nel **rigo RN28** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN27 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.

Nel **rigo RN29, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui alla **colonna 3**, la differenza, versata con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo RN30** o nel **rigo RN31** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da RN25 a RN29.

Con riguardo al **rigo RN31**, le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato in colonna 1 di rigo RN16, con l'ammontare dell'imposta di rigo RN14 assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN15. Se tale imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN31; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN31 dell'eccedenza medesima. L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo RN32, colonna 3**, va indicata l'IRPEG dovuta di cui al rigo RN30. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore a quello di **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

L'importo di rigo RN31, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN33**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera euro 10,33.

R8 - QUADRO RJ - REDDITO AGEVOLATO (ART. 4 LEGGE N. 383 DEL 2001 - ART. 1 D.L. N. 269 DEL 2003 - D.LGS. N. 466 DEL 1997) - RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO (ART. 2, COMMA 11-BIS, LEGGE 133/1999)

8.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (**Sez. I**);
- **dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sez. II);**
- dai soggetti che, essendosi avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 nei periodi di imposta precedenti, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, per effetto del comma 11-bis dello stesso art. 2, e la maggiore imposta dovuta (**Sez. III**);
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (**Sez. IV**).

8.2

Sezione I

I **rigi da RJ1 a RJ7** devono essere compilati dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione dell'incentivo dell'art. 4, comma 1, di tale legge, per effetto del quale è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli inve-

stimenti agevolabili, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

I predetti benefici, previsti dal citato art. 4, comma 1, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (25 ottobre 2001) e per il successivo, sono prorogati per effetto:

- dell'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002 e 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004;
- dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

ATTENZIONE Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Nella presente sezione vanno indicati:

- nel **rigo RJ1**, il costo complessivo sostenuto nel **secondo** periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righi** da **RJ2** a **RJ6**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei cinque periodi di imposta precedenti, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni dei beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righe è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RJ7**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di **rigo RJ1** e la media degli importi indicati nei **righi** da **RJ2** a **RJ6** (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel **rigo RF49, colonna 1**.

8.3

Sezione II

La Sezione II deve essere compilata dai soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, export, quotazione in borsa, stage aziendali, sostenuti nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003 (vedere la voce "Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa").

Nella presente sezione vanno indicati:

- nel rigo RJ8, i costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003;
- nei rigi da RJ9 a RJ11, i costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali sostenuti in ciascuno dei tre periodi di imposta precedenti;
- nel rigo RJ12, il 10 per cento dell'importo indicato nel rigo RJ8, aumentato del 30 per cento della differenza tra l'importo di rigo RJ8 e la media degli importi indicati nei rigi da RJ9 a RJ11;
- nel rigo RJ13, l'importo corrispondente alla media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta in cui si fruisce dell'agevolazione. Ai fini del calcolo della media non si tiene conto degli esercizi in perdita; se tutti gli esercizi sono in perdita l'importo da indicare in tale rigo è pari a zero e, conseguentemente, non spetta alcuna agevolazione;
- nel rigo RJ14, il minore tra l'importo di rigo RJ12 e il 20 per cento dell'importo di rigo RJ13;
- nel rigo RJ15, l'importo delle spese direttamente sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, con esclusione delle spese di sponsorizzazione.

ATTENZIONE In relazione alla detassazione del reddito d'impresa per le spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 269 del 2003), è necessario tener presente che la Commissione Europea, alla data di approvazione del presente modello, sta valutando se tale misura agevolativa assuma la natura di aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE e se la stessa sia conseguentemente compatibile con il mercato comune. Si ricorda che la fruizione di aiuti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario;

- nel rigo RJ16, l'ammontare delle spese sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per stage aziendali destinati a studenti di corsi di istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
- nel rigo RJ17, l'ammontare delle spese sostenute, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, per la quotazione in un mercato regolamentato.

ATTENZIONE In relazione alla detassazione del reddito di impresa per le spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato (art. 1, comma 1, lett. d) del D.L. n. 269 del 2003), è necessario tener presente che la Commissione Europea ha ritenuto di avviare il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del trattato CE, ritenendo possibile, allo stadio del procedimento in corso alla data di approvazione del presente modello, considerare i benefici derivanti dall'applicazione di tale disposizione come aiuti di stato.

Al riguardo, in attesa della definitiva valutazione anche in relazione alla compatibilità della norma in esame con il mercato comune, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito;

- nel rigo RJ18, il totale degli investimenti detassati (RJ14 + RJ15 + RJ16 + RJ17) da riportare nel rigo RF49, colonna 4.

8.4

Sezione III

La **sezione III** deve essere compilata dai soggetti che nei periodi di imposta precedenti si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito di tali periodi assoggettato ad aliquota ridotta.

Essi devono indicare:

- nel **rigo RJ19**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo di imposta precedente, di cui al rigo **RJ11** del **Mod. UNICO 2002** ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quelli di cui al rigo **RJ22** del **Mod. UNICO 2003**;
- nel **rigo RJ20**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo

- RJ9** del **Mod. UNICO 2002** nonché il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo di imposta;
- nel rigo **RJ21**, il costo sostenuto nel periodo di imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ20**;
 - nel rigo **RJ22**, la somma algebrica degli importi dei rigi da **RJ19** a **RJ21**;
 - nel rigo **RJ23**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel **secondo** periodo di imposta precedente, di cui al rigo **RJ14** del **Mod. UNICO 2002** ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quelli di cui al rigo **RJ26** del **Mod. UNICO 2003**;
 - nel rigo **RJ24**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ23**;
 - nel rigo **RJ25**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo di imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quello di chiusura del periodo di imposta e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ24**;
 - nel rigo **RJ26**, la somma algebrica degli importi dei rigi da **RJ23** a **RJ25**;
 - nel rigo **RJ27**, il minore tra l'importo di rigo **RJ22** e quello di rigo **RJ26**;
 - nel rigo **RJ28**, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo **RN8** del **Mod. UNICO 2002** (ridotto dell'importo di rigo **RJ28** del **Mod. UNICO 2003**) e quello di rigo **RJ27** e, colonna 2, la maggiore imposta dovuta che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile nel periodo di imposta precedente, ridotta dell'aliquota del 19 per cento.

Il versamento della maggiore imposta dovuta va effettuato utilizzando il codice tributo 2101: "Maggiorazione imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n.133 del 1999".

8.5

Sezione IV

La **Sezione IV** deve essere compilata dai soggetti che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001, si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (di seguito D.Lgs. n. 466) per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i rigi da **RJ1** a **RJ7**.

Tali soggetti possono tuttavia continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento all'incremento patrimoniale che si è realizzato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996 e fino alla data del 30 giugno 2001, compresa la riserva di rivalutazione di cui all'art.13 della legge n. 342 del 2000, se relativa alla rivalutazione effettuata nell'esercizio chiuso prima del 30 giugno 2001, tenendo tuttavia conto dei decrementi patrimoniali anche se successivi a tale data.

Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando l'importo di rigo **RJ41 è inferiore al 10 per cento di rigo **RN6** (al netto di rigo **RN7**), aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (importo di rigo **RJ7**).**

I soggetti che si avvalgono del premio di quotazione in borsa previsto dall'art. 11 del D.L. 269 del 2003, non devono compilare tale sezione.

In base all'art. 1 del D.Lgs. n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, è assoggettabile ad IRPEG con aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996, incrementata, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, del 20 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999 e del 40 per cento, per i periodi d'imposta successivi.

In base all'art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 466, le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 466, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento. Tale riduzione non si applica, per effetto del comma 1-bis dello stesso art. 6, nel caso in cui il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio, sia superiore a euro 258.228.449,54.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, non si tiene conto del predetto incremento percentuale e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali.

In alternativa a quanto disposto dalla predetta lettera c), il successivo comma 1-bis prevede che resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002. In questo caso bisogna tenere presente quanto segue:

- la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466, è ridotto in misura corrispondente;
- l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 466, al 22 per cento.

I soggetti che applicano le disposizioni del citato art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209 del 2002 devono indicare nella presente sezione:

- nel **rigo RJ29**, la somma degli utili - dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi - che sono stati accantonati a riserva (al netto delle imposte portate direttamente a riduzione delle riserve, anziché imputate a conto economico) e dei conferimenti in corso al 30 settembre 1996. In dipendenza dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001 rilevano esclusivamente gli incrementi patrimoniali realizzati fino alla data del 30 giugno 2001;
- nel **rigo RJ30**, l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996;
- nel **rigo RJ31, colonna 2**, la differenza tra l'importo di **rigo RJ29** e quello di **rigo RJ30**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ32**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ33**, il minore tra l'importo di **rigo RJ31, colonna 2**, e quello di **rigo RJ32**;
- nel **rigo RJ34**:
 - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
 - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ35**:
 - l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti alla data del **30 giugno 2001**, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data. L'indicazione di tale dato non riguarda le banche e le imprese di assicurazione;
 - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
- nel **rigo RJ39, colonna 1**, la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ 33** e la somma degli importi dei **rigi RJ34 e RJ35**; nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso e, **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione del saggio degli interessi legali (a decorrere dal 1° gennaio 2002 tale tasso è pari al 3 per cento) alla somma indicata in colonna 1.

Qualora l'importo di **rigo RJ39, colonna 2**, sia superiore alla differenza tra gli importi dei **rigi RN6 e RN7** (di seguito DIFFERENZA), il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel **rigo RJ41**, corrisponde alla DIFFERENZA.

Qualora l'importo di **rigo RJ39, colonna 2**, sia inferiore alla DIFFERENZA, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (**righi da RJ42 a RJ46 del Mod. UNICO 2003**), indicando nel **rigo RJ40** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della DIFFERENZA, ridotta dell'importo di **rigo RJ39, colonna 2**. In tal caso nel **rigo RJ41** va indicata la somma dei **rigi RJ39, colonna 2, e RJ40**.

I soggetti che, in alternativa alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209 del 2002, applicano quelle dell'art. 1, comma 1-bis, dello stesso D.L. n. 209, devono indicare:

- nei **rigi RJ29 e RJ30**, rispettivamente, gli incrementi e i decrementi del capitale investito, secondo le precedenti istruzioni;
- nel **rigo RJ31, colonna 1**, la differenza tra l'importo di **rigo RJ29** e quello di **rigo RJ30** e, in **colonna 2**, detta differenza aumentata, **del 40 per cento**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nei **rigi da RJ32 a RJ35**, le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni;
- nel **rigo RJ36**, l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente ai conferimenti stessi;
- nel **rigo RJ37**, la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ33** e la somma dei **rigi RJ34, RJ35 e RJ36**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ38**, l'importo pari al **26,67** per cento della differenza fra gli importi dei **rigi RN6 e RN7 (DIFFERENZA)**.

Si rileva che **26,67** costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 19 per cento ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466, che determina un'aliquota media pari al 30 per cento. Infatti:

$$\frac{19 X}{100} + \frac{34 (100 - X)}{100} = 30$$

$$X = 26,67$$

Per le società che fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento, l'importo da indicare nel **rigo RJ38** è pari al **44,44** per cento della DIFFERENZA.

Si rileva che **44,44** costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 7 per cento che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 22 per cento. Infatti:

$$\frac{7 X}{100} + \frac{34 (100 - X)}{100} = 22$$

$$X = 44,44;$$

- nel **rigo RJ39, colonna 1**, la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ33** e la somma degli importi dei **rigi RJ34, RJ35 e RJ36**; nell'ipotesi in cui il periodo di imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso e, **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale reinvestito alla somma indicata in **colonna 1**.

Qualora l'importo di **rigo RJ38** sia inferiore a quello di **rigo RJ39, colonna 2**, il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel **rigo RJ41**, corrisponde all'importo di **rigo RJ38**.

Qualora l'importo di **rigo RJ38** sia superiore a quello di **rigo RJ39, colonna 2**, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (**rigi da RJ42 a RJ46 del Mod. Unico 2003**), indicando nel **rigo RJ40** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di **rigo RJ38** e quello di **rigo RJ39**. In tal caso nel **rigo RJ41** va indicata la somma dei **rigi RJ39, colonna 2, e RJ40**.

R9 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

9.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Il quadro si compone di due sezioni; nella prima devono essere indicati i dati relativi ai fon-

di comuni di investimento immobiliare chiusi soggetti ad imposta sostitutiva del 25 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 per i quali le società di gestione del risparmio non hanno optato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto decreto. Nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi che determinano il reddito ai sensi del D.L. n. 351 del 2001.

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

L'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.

Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società di gestione del risparmio.

Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

9.2

Sezione I Determinazione del reddito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 86

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1** o **RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, se compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF. La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RG19, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RG36**, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RG3, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RG37**.

Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG38**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG20** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG39**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129, del Tuir) o a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **righi RG6** e **RG21** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorre a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nei **righi RG13** e **RG14** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG16** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG24** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

9.3

Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG27** o **rigo RG28** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

La perdita indicata nel rigo RG28 non deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RG29** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG30** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RG27 a RG29.

Nel **rigo RG31** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG27 o di rigo RG28 e gli importi dei rigi RG29 e RG30.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG32** va indicata l'imposta sostitutiva.

La differenza tra rigo RG32 e rigo RG33 va indicata nel **rigo RG34** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG35** (imposta a credito).

Nei **rigi** da **RG40** a **RG45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG30.

9.4

Sezione II Determinazione del reddito ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351

La presente sezione deve essere compilata dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare, soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'1 per cento del valore netto contabile del fondo, che deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini del calcolo della media, occorre tenere conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. Per la determinazione del valore del patrimonio netto non deve essere considerato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 351 del 2001 dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. Il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'1%, come sopra determinata, è effettuato entro il **20 febbraio 2004** tramite il mod. F24, utilizzando il codice tributo "1806".

In corrispondenza dei relativi campi del **rigo RG47**, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento;
- nel **campo 3**, il patrimonio netto del fondo calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici;
- nel **campo 4**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta;
- nel **campo 5**, l'ammontare dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997 sino a concorrenza dell'importo indicato al campo 4;
- nel **campo 6**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva effettivamente dovuta. Tale importo si determina quale differenza tra il campo 4 e il campo 5, se positiva.

R10 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

10.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno **2003** hanno applicato l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento o del **5 per cento** sul risultato della gestione maturato dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 nonché quella del 27 per cento di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505:

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;

4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

In base alle disposizioni introdotte dall'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli organismi di investimento elencati ai punti 1 e 4, possono applicare l'imposta sostitutiva del 5 per cento sul risultato della gestione, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo relativamente ai fondi aperti, per più di due mesi relativamente ai fondi chiusi; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Ai predetti effetti, per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento o del 5 per cento. Qualora, per effetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l'organismo d'investimento sia stato assoggettato nell'anno sia all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento **o del 5 per cento** sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti rigi. **Pertanto**, il calcolo del risultato della gestione e dell'imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d'investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento o del 5 per cento relativa al medesimo organismo.

Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento, **5 per cento** o 27 per cento), le operazioni di addebitamento ed accredito tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accREDITAMENTO a favore di ciascun fondo, che ha conseguito nel periodo d'imposta **e/o in periodi d'imposta precedenti** un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento **o del 5 per cento** o del 27 per cento dell'ammontare del risultato negativo **del periodo d'imposta medesimo e/o di quello di periodi d'imposta precedenti, che non sia già stato oggetto di compensazione**. L'accREDITAMENTO è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accREDITARE ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;

- l'operazione di accredito e addebito non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa;
 - le somme necessarie per eseguire l'accredito sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
 - nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accredito di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.
- In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:
- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
 - nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
 - A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
 - C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
 - D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - E per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento;**
 - F** per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento;
 - nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
 - nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
 - nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
 - nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
 - nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
 - nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione ai sensi dell'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente campo;
 - nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
 - nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
 - nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento o al 5 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
 - nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società e soggetti alla medesima aliquota di imposta sostitutiva, che hanno conseguito risultati della gestione negativi;
 - nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dagli esercizi precedenti **corrispondente alla aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo;**
 - nel **campo 14**, l'ammontare dei rimborsi corrisposti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
 - nel **campo 15**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e 14; la differenza tra i predetti importi se negativa è indicata nel campo 18. A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;

- nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, pari al 12,50 per cento **o al 5 per cento** o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 10;
- nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società **sempre che l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo cedente sia corrispondente a quella applicata dal fondo ricevente**;
- nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 16 e quello indicato nel campo 17. Nel caso in cui la società di gestione **non** abbia utilizzato l'ammontare del risparmio d'imposta del precedente esercizio (**indicato nel campo 13**) **o l'abbia utilizzato soltanto in parte**, l'ammontare **del risparmio d'imposta ovvero** l'eccedenza non utilizzata deve essere riportata nel presente campo.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, va indicato:

- nel **rigo RH8** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,50 per cento, ed in particolare:
 - nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
 - nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
 - nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
 - nel **campo 4**, il totale degli importi indicati nei campi 14;
 - nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 15;
 - nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 16;
 - nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 17;
 - nel **campo 8**, il totale degli importi indicati nei campi 18;
- nel **RH9** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 5 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH8 per i corrispondenti campi.
- nel **RH10** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 27 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH8 per i corrispondenti campi.

R11 - QUADRO RI - DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS. N. 124/1993 E ALL'ART. 13, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 47/2000

11.1 **Generalità**

Il presente quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva, applicata nell'anno **2003**, da parte dei fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124) e dalle imprese assicurative che attuano forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e per i contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione, di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

La Sezione I del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte:

- dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RY, del Mod. UNICO **2004** "Enti non commerciali ed equiparati". La dichiarazione dei fondi aperti, istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

L'imposta sostitutiva è versata dalle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali di cui all'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei

singoli dipendenti, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

11.2 Sezione I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

- A) fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124;
- B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F) "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, **come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326**, è pari alla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, **del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77**, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. **Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento.**

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio rife-

ribile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124 **come modificato dall'art.12 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.**

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 del D.Lgs. n.124, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo **12 e/o 19** – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione

Nel **rigo RI1** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo RI1 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **rigi da RI2 a RI3**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;

- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, **del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di cui all'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77**, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;
- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva; **il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli OICR siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento**;
- nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2004 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
- nel **campo 12**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente (importo di campo 19 del quadro RI del Mod. UNICO 2003 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", comprensivo del risparmio d'imposta indicato nel campo 19 del quadro RI del Mod. UNICO 2002 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" qualora non confluito o utilizzato, in tutto o in parte, nel Mod. UNICO 2003);
- nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 15**, nell'ipotesi che l'imposta sostitutiva (campo 10), già abbattuta del credito d'imposta (campo 7) sia superiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente (campo 12), l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza tra il campo 10 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 7) e il campo 12, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 16**, l'ammontare del credito d'imposta, indicato nel rigo RX7 del quadro RX del Mod. UNICO 2003 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" non utilizzato in compensazione;
- nel **campo 17**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13 e 14 e quelli riportati nei campi 7, 12 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 15 e 16.

La differenza tra i predetti importi, se negativa, costituisce credito da riportare nel quadro RX e può essere utilizzata in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta del periodo successivo;

- nel **campo 18**, nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente, la differenza tra l'importo di campo 12 e quello di campo 10;
- nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- nel **campo 20**, **l'ammontare del risparmio d'imposta, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 18 e 19, accreditato, utilizzando le imposte sostitutive dovute da altre linee di investimento, gestite dal fondo, che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione positivi;**
- nel **campo 21**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 18 e 19 e l'importo indicato nel campo 20.

11.3 Sezione II

La sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare l'imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva dovuta è pari, rispettivamente, all'11 e al 12,50 per cento del risultato netto maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza - ovvero alla data di accesso alla prestazione - determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in esso capienza.

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Nel **rigo RI4** vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e, nel **rigo RI5**, quelli relativi ai contratti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000. In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, **l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Si precisa che ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo dell'anno precedente (2002) o del 2001 non compensato nel 2002, relativo allo stesso assicurato;**
- nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
- nel **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento ovvero al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 1;
- nel **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione.

R12 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

12.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai **soggetti che, per effetto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), possono avvalersi delle disposizioni previste in materia di rivalutazione dei beni delle imprese ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. I);**
- dai **soggetti che, per effetto del citato art. 2 della legge n. 350 del 2003, possono avvalersi delle disposizioni previste, ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, dall'art. 14 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. II);**
- dai **soggetti che, per effetto del citato art. 2 della legge n. 350 del 2003, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 18 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. IV);**

- dai soggetti che, per effetto del citato art. 2 della legge n. 350 del 2003, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 17 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sezz. V e VI);
- dai soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, della legge n. 448 del 2001, per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Sez. VII).

12.2**Sezioni I - VI**

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) all'art. 2, comma 25, con la modifica dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, consente alle imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il successivo comma 27 fa rinvio, per quanto compatibili, alle modalità stabilite nel D.M. 13 aprile 2001 n. 162.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione nel 2004, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Il pagamento può essere, altresì, effettuato in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, come previsto dalla legge n. 342 del 2000.

È prevista, inoltre, la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello predetto.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del Tuir, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina fiscale riservata al saldo attivo di rivalutazione.

L'art. 2, comma 26, della legge finanziaria 2004 prevede che le disposizioni degli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000 n. 342 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il successivo comma 27 fa rinvio, per quanto compatibili, alle modalità stabilite nel D.M. 22 ottobre 2001 n. 408.

Per effetto del richiamo all'art. 17 della legge n. 342 è prevista la possibilità di affrancare tutti i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, riguardanti i beni ricevuti per effetto di conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218. Tale riconoscimento è subordinato all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 12 o del 9 per cento, che va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è effettuato l'affrancamento dei valori.

La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dal predetto esercizio.

Se è stata applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento, la stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto conferitario alla quale si riferiscono i maggiori valori affrancati.

Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dall'ente o società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 342, sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi rispettivamente nella misura del 50 per cento nel 2004 e 25 per cento nel 2005 e nel 2006. In alternativa il pagamento può essere effettuato in unica soluzione nel 2004 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

In forza del richiamato art. 18 della legge n. 342 del 2000, nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 12 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute e le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.

Nell'ipotesi in cui la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 in misura pari al 14 per cento, si sia fusa con la società conferente, la società risultante dalla fusione può applicare, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 342, l'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve e fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va eseguito con le medesime modalità previste per le società conferitarie.

La sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel rigo RY1 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY2 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY3 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

Nel rigo RY4 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY5 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY6 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nella sezione III, nel rigo RY7 va indicato il totale delle imposte da versare e nel rigo RY8 l'importo già indicato nel rigo RY7. Qualora il versamento venga effettuato in forma rateale, deve essere barrata la casella del rigo RY8 e, nello stesso rigo, va indicato l'importo della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva di cui al rigo RY7.

La sezione IV va compilata dalle società che si sono avvalse della facoltà, di cui all'art. 18 della legge n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori delle partecipazioni che risultano ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 in dipendenza dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990 o, nell'ipotesi prevista dal comma 3 di detto articolo, di affrancare le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento.

Nel rigo RY9 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori delle partecipazioni o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, quello delle riserve o fondi e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY10 va indicato l'importo del rigo RY9, colonna 2. Qualora il versamento venga effettuato in forma rateale, deve essere barrata la casella del rigo RY10 e, nello stesso rigo, va indicato l'importo della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva di cui al rigo RY9.

La sezione V va compilata dalle società destinatarie di conferimenti che si sono avvalse della facoltà di affrancare i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 in dipendenza dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990. Si fa presente che dovrà essere compilato un quadro per ciascun conferimento.

Nei righe da RY11 a RY13 va indicato:

- l'ammontare dei maggiori valori che risultano iscritti sui beni;
- l'ammontare dei minori valori che risultano iscritti sui beni;
- l'ammontare delle maggiori passività e/o fondi per rischi e oneri.

Nel rigo RY14 va indicata, in colonna 1, la somma algebrica dei righe da RY11 a RY13 e, in colonna 3, il 12 o il 9 per cento dell'importo di colonna 1.

Nel rigo RY15 va indicato l'importo del rigo RY14, colonna 3. Qualora il versamento venga effettuato in forma rateale, deve essere barrata la casella del rigo RY15 e, nello stesso rigo, va indicato l'importo della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva di cui al rigo RY14, colonna 3.

La sezione VI deve essere compilata nel caso in cui l'importo indicato nel rigo RY14, colonna 1, sia stato assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento.

In tal caso nei righe da RY16 a RY18 va indicato il codice fiscale del soggetto conferente e, qualora le azioni rivenienti dai conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990, siano state conferite ad altra società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima società.

12.3

Sezione VII

L'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 7 a 10, della legge n. 448 del 2001.

Pertanto, per effetto del richiamato art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate **entro il 30 aprile 2003**.

Il comma 8 dello stesso art. 3 stabilisce che le disposizioni del comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7. In tal caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle im-

poste sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

La presente Sezione va compilata dalle società che hanno l'esercizio in corso alla data del 30 aprile 2003 e che utilizzano il presente modello (per le operazioni effettuate, comunque, entro il 30 aprile 2003).

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nel **rigo RY19**, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY20**, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY21**, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferite alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY22, colonna 1**, la somma degli importi dei rigi da RY19 a RY21 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY23, colonna 1**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY24**, l'imposta sostitutiva dell'IVA, pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale dei beni assegnati o ceduti ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, con l'aliquota propria dei medesimi;
- nel **rigo RY25**, la somma degli importi dei rigi da RY22 a RY24.

R13 - QUADRO RM - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE

QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)

13.1

QUADRO RM

Redditi derivanti da imprese estere partecipate

Il presente quadro deve essere compilato nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2004 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC.

Nell'ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC, nel presente quadro deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, nei **rigi** da **RM1** a **RM4**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nel quadro FC del modello UNICO 2004 dal soggetto controllante, ovvero nell'ipotesi particolare sopra illustrata, il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo **RN12** e il reddito risultante dalla somma degli importi dei rigi da **RN8 a RN11**, colonne 1, comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM5**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

In **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RM1 a RM4;

in **colonna 2**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24. (Per il calcolo degli acconti, vedi il paragrafo 25.2 - Acconti);

in **colonna 3**, l'importo da versare, corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2.

Se tale differenza è negativa, indicare l'importo a credito in **colonna 4** (senza farlo precedere dal segno "-") e riportare lo stesso nel rigo RX11, Quadro RX, della presente dichiarazione. I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente Quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRPEG) dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

13.2

QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso, l'opzione va esercitata compilando il presente quadro. Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento e deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, sono stati abrogati gli articoli da 1 a 6 del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; in particolare, non trova più applicazione l'imposizione sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione aziendale previste dai suddetti articoli.

Il presente quadro va altresì compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000, assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Sezione I - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997)

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva. Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righe precedenti.

Nel **rigo RQ6**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei righe RQ6 e RQ7 che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ10**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ11**.

Nel **rigo RQ12** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 e la somma dei righe da RQ9 a RQ11. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

Sezione II - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui maggiori valori derivanti da conferimenti o cessioni a CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000)

Nel **rigo RQ13** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto ricevuto ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **rigo RQ14** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **rigo RQ15** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righe RQ13 e RQ14.

Nel **rigo RQ16** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ17**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ18**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ19**.

Nel **rigo RQ20** va riportata la differenza tra il rigo RQ16 e la somma dei righe da RQ17 a RQ19. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

R14 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

14.1 Premessa

Quest'anno il quadro RU, da utilizzare per l'indicazione dei crediti d'imposta, è stato completamente ristrutturato nell'ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell'esposizione dei relativi dati.

Si segnalano di seguito le principali novità.

1. Sono state previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, sei sezioni multimodulo, dalla X alla XV, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

La prima delle sezioni "pluricredito", precisamente la sezione X, è riservata all'indicazione dei dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate maturato in base ai differenti regimi agevolativi. Attese le diverse modalità di attribuzione del credito, dapprima fruibile in via automatica e successivamente concesso su istanza in relazione alle risorse annualmente disponibili, è stato previsto un codice identificativo che contraddistingue il credito in relazione al regime agevolativo e all'anno di presentazione dell'istanza.

Si indicano di seguito le "modalità di compilazione delle sezioni pluricredito".

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell'apposito campo "Mod. N.", posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati. Ad esempio, se nel

corso del periodo d'imposta il contribuente ha fruito di entrambe le agevolazioni "carbon tax" e "caro petrolio", dovrà compilare due volte la sezione XIV, indicando in una i dati relativi al credito "carbon tax" e nell'altra tutti i dati relativi al credito "caro petrolio".

Si segnala che, a seguito della nuova suddivisione del quadro, i codici identificativi dei crediti d'imposta, indicati nell'apposita tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro, sono stati modificati.

Si evidenzia inoltre che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righe è identica in tutti i modelli UNICO 2004.

2. I dati relativi agli utilizzi dei crediti d'imposta, sia che si tratti di compensazione interna in diminuzione delle ritenute alla fonte e dell'IVA, esposta nei corrispondenti modelli di dichiarazione, che di compensazione esterna, eseguita con il modello di pagamento F24, debbono essere indicati, diversamente da quanto previsto nel modello UNICO 2003, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Tale nuova modalità non si applica ad alcuni crediti d'imposta per i quali sono state previste nelle relative sezioni differenti indicazioni in ordine all'esposizione degli utilizzi effettuati.

ATTENZIONE Tenuto conto che parte degli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sono stati già indicati nel modello UNICO 2003, nel presente quadro RU debbono essere esposti solo gli utilizzi dei crediti precedentemente non dichiarati.

3. In ciascuna sezione è stato aggiunto un rigo relativo all'indicazione del credito versato, a seguito di ravvedimento, nell'ipotesi in cui l'ammontare del credito fruito nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sia superiore a quello effettivamente spettante (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). In particolare, si rammenta che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della presente dichiarazione unitamente ai relativi interessi e sanzioni.
4. I dati relativi al credito d'imposta "Compensi in natura" previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999 vanno indicati nella sezione XVI "Altri crediti d'imposta".
5. Sono stati inseriti i crediti d'imposta di recente istituzione:
- investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, comma 13, della L. n. 289 del 2002 e delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003);
 - acquisto carta per editori (art. 4, commi da 181 a 186, della L. n. 350 del 2003);
 - acquisto autoambulanze e mezzi antincendio (art. 20 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003);
 - assunzioni di giovani sportivi da parte di società che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e di pallacanestro di serie A1 e A2 (art. 4, commi da 200 a 203, della L. n. 350 del 2003);
 - cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, della L. n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003).

Si segnalano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;

- possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, oltre che in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni. Con riferimento all'utilizzo in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, si segnala che detta imposta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 344 del 2003, non trova più applicazione con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati, nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.

Si segnala infine che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

14.2

Sezione I

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

(art. 8, c. 10, L. 448/1998; art. 4 D.L. 268/2000 convertito in L. 354/2000; art. 60 L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6 D.L. 356/2001; art. 21, c. 7, L. 289/2002; art. 17, c.1, D.L. 269/2003;)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.

Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle

Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella presente sezione deve essere altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teriscaldaimento.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

L'agevolazione, in vigore sino al 30 giugno 2003 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e sospesa a seguito del raggiungimento, per l'anno 2003, del limite di spesa accertato con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 15 luglio 2003 (G.U. n. 176 del 31 luglio 2003), **è stata ripristinata dall' art. 17, c. 1, lettera c), del DL n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, fino al 31 dicembre 2004.**

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU91, colonna 2, del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU2, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2, colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel presente rigo deve essere indicato anche l'importo versato con il **codice tributo "6768"**;
- nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei righe RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

14.3

Sezione II

Esercenti sale cinematografiche

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000 pubblicato nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000.

Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, mediante detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare va indicato:

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU72 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003;
- nel **rigo RU10, colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righe RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile ai fini dell'IVA dovuta per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.4

Sezione III

**Incentivi
occupazionali
ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002**
Codice credito 03
Incentivi occupazionali (art. 7 L. n. 388/2000; art. 2 D.L. n. 209/2002; art. 63 L. n. 289/2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione devono essere indicati esclusivamente i dati relativi al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 deve essere indicato nella sezione XII.

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge n. 388 del 2000, ha istituito un credito di imposta fruibile in via automatica, non subordinato cioè alla presentazione di un'apposita istanza, per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato realizzato tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Inoltre, il comma 10 del citato art. 7 ha previsto un ulteriore credito di imposta per gli incrementi occupazionali realizzati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 nelle unità produttive situate nelle aree svantaggiate, fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n.69/2001 del 12 gennaio 2001. Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003. Il credito è utilizzabile mediante i seguenti **codici tributo**:

- "6744" e "6745", per l'utilizzo dei contributi maturati entro la data del 30 giugno 2002;
- "6732" e "6733", per l'utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dei contributi maturati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, nei limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, in quote non superiori ad un terzo del totale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002.

L'art. 63, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha modificato la disciplina dell'agevolazione ed ha previsto:

- alla lett. a), primo periodo, la conferma per l'anno 2003, del credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388/2000, limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002. Il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i **codici tributo "6751" e "6758"**;
 - alla lett. a), secondo e terzo periodo, per l'anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d'imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6752", "6753" e "6754"**;
 - alla lett. b), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato alcun incremento occupazionale e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d'imposta fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il medesimo modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6755", "6756" e "6757"**.
- Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001 e n. 11/E del 13 febbraio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13**, va indicato:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU48 del Mod. UNICO RU/2003, **per la parte relativa al credito d'imposta, fruibile in forma automatica, maturato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 388/2000, e, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, anche ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. a) primo periodo della L. n. 289/2002;**
- nella **colonna 4**, riservata esclusivamente ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2003, **per la parte relativa al credito d'imposta maturato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b), della L. n. 289/2002, fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate.**

Nel **rigo RU14** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate;**
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **comprensivo dell'importo indicato nella colonna 1;**
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;**
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 3.**

Nel **rigo RU15**, va indicato:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6732" - "6733" - "6744" - "6745" - "6751" - "6758"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6752" - "6753" - "6754" - "6755" - "6756" - "6757"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003.

Nel **rigo RU16, colonne 2 e 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel **rigo RU17, colonne 2 e 4**, va indicata la differenza fra la somma dei rigi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, delle corrispondenti colonne, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa.

Il **rigo RUDM**, riservato all'indicazione degli aiuti "*de minimis*" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nelle colonne 1 e 3 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "*de minimis*" concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto "*de minimis*" di cui alle colonne 1 e/o 3 del rigo RU14;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli altri aiuti "*de minimis*" (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

14.5

Sezione IV

Investimenti delle imprese editrici

Codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8 L. n. 62/2001; D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143; D.M. 7 febbraio 2003)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta fruibile in via automatica a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

L'eventuale eccedenza del credito, che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".

In particolare:

- nel **rigo RU18, colonne 1 e 2**, riportare l'importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 1 e 2 del rigo RU92 del modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU18, colonna 3**, indicare l'ammontare del costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento agevolato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU19, colonna 3**, indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento degli importi indicati nel rigo RU18, colonne 1, 2 e 3;
- nel **rigo RU20, colonne 1 e 2**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU96 del modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU21, colonne 1, 2 e 3**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU22, colonne 1, 2 e 3**, indicare l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 delle corrispondenti colonne versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

- nel **rigo RU23, colonne 1 e 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU20 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito è maturato;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU19 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

14.6**Sezione V****Esercizio di servizio di taxi****Codice credito 05****Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; art. 1 D.L. n. 265 del 2000, convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 23, L. n. 388 del 2000)**

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2003 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

Il beneficio concesso fino al 31 dicembre 2000 può essere utilizzato in diminuzione dell'IRPEG, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi, ovvero recuperata mediante buono d'imposta.

Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU26, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU26, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU26, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6715" e "6731"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU27**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU26, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU28**, la differenza tra la somma dei rigi RU24, RU25 e RU27 e la somma degli importi indicati nel rigo RU26, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;

- nel **rigo RU30**, la differenza tra l'importo di rigo RU28 e quello di rigo RU29, utilizzabile successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

14.7**Sezione VI****Giovani calciatori
Codice credito 06****Credito d'imposta per giovani calciatori (art. 145, c. 13, L. n. 388 del 2000; art. 52, c. 86, L. n. 448 del 2001; DM 31 gennaio 2003, n. 98; art. 4, c. 196, L. n. 350 del 2003)**

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2001 dall'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l'assunzione di giovani calciatori. Le modalità di applicazione dell'agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2003, n.98, pubblicato in G.U. n. 103 del 6 maggio 2003. Il credito spetta nella misura pari al 10 per cento, elevata al 30 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2004, del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs.n.241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta di riferimento.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU31**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, **entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione**, tramite il **codice tributo "6767"**;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU32 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

14.8**Sezione VII****Campagne pubblicitarie
Codice credito 07****Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, L. n. 289 del 2002; delibera CIPE n. 53 del 2003)**

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate.

Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "ICAP".

Il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e, nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo.

Tenuto conto che è stata consentita la presentazione dell'istanza a partire dal 19 gennaio 2004, la sezione è prevista per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che hanno trasmesso l'anzidetta istanza nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, a seguito della quale hanno conseguito l'assenso al beneficio. La sezione deve essere compilata anche da coloro che sono decaduti dal beneficio, a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa sopraccitata; in tal caso, non dovranno essere compilati i righe RU36 e RU37.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU34, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito spettante, pari al 30 per cento del contributo riconosciuto, in via provvisoria, con l'atto di assenso emanato dall'Agenzia delle Entrate, in relazione all'istanza presentata nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, a valere sui fondi stanziati, rispettivamente, per l'anno 2003 e per l'anno 2004;
- nel **rigo RU35, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6770"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2003, e il **codice tributo "6771"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2004;
- nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, la differenza fra la somma dei righe RU34 e RU36 e l'importo indicato nel rigo RU35 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;

- nel **rigo RU38, colonne 1 e 2**, da compilare esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 versato entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, al netto degli interessi dovuti.

14.9**Sezione VIII****Carta per editori
Codice credito 08****Credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata dalle imprese editrici (art. 4, commi da 181 a 186 L. n. 350 del 2003)**

L'articolo 4, commi da 181 a 186, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 prevede la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. **Con DPCM, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di riconoscimento del credito in argomento. L'efficacia dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee.**

La presente sezione viene prevista per l'indicazione della spesa sostenuta per l'acquisto della carta e l'importo del credito maturato da parte dei soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno un periodo di operatività della norma.

Per effetto dell'art. 4, comma 181, secondo periodo, della L. n. 350 del 2003, che ha previsto uno specifico stanziamento per l'anno 2005, non è stato inserito il rigo relativo all'indicazione degli utilizzi in compensazione.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU39**, l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto della carta;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al 10 % dell'importo di cui al rigo RU39, da riportare nella successiva dichiarazione.

14.10**Sezione IX****Investimenti
in agricoltura
ex art. 11 D.L.
138/2002 e art. 69
L. 289/2002
Codice credito 09****Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla L. n. 178 del 2002; art. 69, L. n. 289 del 2002)**

ATTENZIONE Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura, realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003 e, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nell'anno 2004. **Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere esposto nella sezione X indicando il codice credito "VS".**

La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

Per approfondimenti in ordine al nuovo regime si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU41** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU42, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, così come sotto specificato:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU84, colonna 3, del modello UNICO/RU/2003;

– i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU84, colonna 3, del modello UNICO/RU/2003 per la sola componente riferita al credito residuo, spettante ai sensi degli artt. 11 del D.L. n. 138 del 2002 e 69 della legge n. 289 del 2002 (Il credito residuo spettante ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 va indicato nella sezione X, rigo RU66, colonna 1, riportando il codice credito "VS").

Nel **rigo RU42, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6743"**.

Nel **rigo RU42, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU42, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU41 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il **rigo RU43** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1 e 2**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo di cui alla colonna 3 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

14.11

Sezione X

Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, legge n. 388 del 2000; art. 10 D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla L. n. 178 del 2002; art. 62, L. n. 289 del 2002)

ATTENZIONE: nella presente sezione devono essere indicati:

- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n.388 del 2000, modificato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002;
- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003 e, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nell'anno 2004 dovranno essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n.388 del 2000, è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:

- il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n.388 del 2000;
- il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
- il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate ed, in particolare, per quanto concerne

le aree ammissibili all'agevolazione ed alle percentuali d'intensità di aiuti applicabili, alle tabelle 1, 2, e 3 allegate alla circolare n. 32 del 3 giugno 2003.

Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti quattro corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati dovranno riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti dovranno compilare più sezioni indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

**Investimenti ex art. 8
L. 388/2000
Codice credito VS**

1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Detto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2003) e 6 agosto 2003 (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2003), utilizzando il **codice tributo "6734"**. Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n.253 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002, è stato istituito il **codice tributo "6747"**.

**Investimenti ex art. 10
D.L. 138/2002
Codice credito TS**

2) **Codice credito "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, c. 1, lett.b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742"**. Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n.253 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002, è stato istituito il **codice tributo "6748"**.

**Investimenti ex art. 62
L. 289/2002
Istanza 2003
Codice credito S3**

3) **Codice credito "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.

Devono indicare il suddetto codice credito:

- i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2003, utilizzando il mod. ITS e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
- i soggetti che nel 2003 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2002 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. **Gli importi relativi al credito maturato ed agli investimenti realizzati successivamente alla presentazione dell'istanza denegata nel 2002 devono essere ricompresi nei dati da indicare nella presente dichiarazione.** Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett.f), della legge n. 289 del 2002, come integrato dall'art. 4, c. 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il **codice tributo "6759"**, per gli investimenti effettuati nel Sud, e **"6773"**, per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

**Investimenti ex art. 62
L. n. 289/2002
Istanza 2004
Codice credito S4**

4) **Codice credito "S4"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004.

La previsione di detto codice è finalizzata all'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati da parte dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno presentato l'istanza (modelli ITS e RTS) e ottenuto, nella parte di esercizio ricadente nell'anno 2004, l'assenso dell'Agenzia delle Entrate. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6760"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6774"** per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione. I soggetti con periodo d'imposta 2003/2004, tenuto conto dei vincoli di utilizzo per anno solare introdotti dall'art.62, comma 1, lettere a), b) e f) della legge n. 289 del 2002, devono, altresì, indicare i dati relativi al credito maturato e utilizzato riferiti all'intero anno 2003 compilando anche il rigo RU66-bis.

Nel **rigo RU44** va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel **rigo RU45** vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato.

In particolare:

- nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art. 8, comma 6 della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
- nelle **colonne 2, 3 e 4**, barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
- nelle **colonne 5, 6 e 7** va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta 2001, 2002 e 2003. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei **rigi da RU46 a RU65**, in corrispondenza della regione nella quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti ;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle citate circolari;
- nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo, desunta dalle tabelle allegate alla circolare n.32 del 3 giugno 2003;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU66, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, così come sotto specificato:

- codice credito **"VS"**
 - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel modello CVS, quadro B, sezione I, rigo 4;
 - i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU84, colonna 3 del modello UNICO/RU/2003 per la sola componente riferita al credito residuo ex art. 8 della legge n. 388/2000;
- codice credito **"TS"**
 - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel quadro B, sezione I, rigo 4 di tutti i modelli CTS presentati;
 - i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU84, colonna 3 del modello UNICO/RU/2003 per la sola componente riferita al credito residuo ex art. 10 del DL n. 138/2002;
- codice credito **"S3"**
 - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare non devono compilare questa colonna;
 - i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo RU84, colonna 3 del modello UNICO/RU/2003 per la sola componente riferita al credito residuo ex art. 62 della legge n. 289/2002, maturato in relazione all'istanza accolta nell'anno 2003.

Con riferimento al codice credito **"S4"**, la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU66, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU46 a RU65.

Nel **rigo RU66, colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel **rigo RU66, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU66, colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il risultato potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. **I soggetti con periodo d'imposta 2003/2004 devono compilare la presente colonna solo con riferimento al codice credito "S4".**

Il rigo RU66-bis è riservato ai soggetti con periodo d'imposta 2003/2004 e non deve essere compilato con riferimento al codice credito "S4". In particolare va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nella frazione dell'anno 2003 ricadente nel precedente periodo d'imposta e già indicato nel Mod. UNICO/ RU/ 2003;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo RU66 maturato fino al 31 dicembre 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 1, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 nella frazione dell'anno 2003 ricadente nel precedente periodo d'imposta e già indicato nel Mod. UNICO/ RU/ 2003;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo RU66 utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2003;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 4 del rigo RU66 riversato in relazione al maggior credito utilizzato entro il 31 dicembre 2003;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU66 e nelle colonne 2 e 5 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 4. Il risultato è utilizzabile in compensazione successivamente al 31 dicembre 2003 nel rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla sopraccitata normativa in relazione ai singoli regimi agevolativi.

Il **rigo RU67** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 5**, va indicato l'importo di cui alla colonna 4 versato entro il suddetto termine, ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

14.12 Sezione XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 - 13 e 14 aventi le medesime modalità di gestione.

I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità" art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR) e devono essere indicati, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art.11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi
Codice credito 10

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998). Per la compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714"**.

Commercio e turismo
Codice credito 12

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997; artt. 53 e 54, legge n. 448 del 1998; art. 7, legge n. 488 del 1999; art. 3 DPCM 26 maggio 2000; art. 145, c. 74 L. n. 388/2000)

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6703" e "3887"**.

Strumenti per pesare
Codice credito 13

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge n. 77 del 1997)

Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6717"**.

Imprenditoria femminile
Codice credito 14

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, legge n. 215 del 1992; art. 23 D.P.R 28 luglio 2000, n. 314)

La norma istitutiva del credito d'imposta, contenuta nell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R 28 luglio 2000, n. 314, che ha contestualmente previsto la concessione dell'agevolazione sotto forma di contributo in conto capitale; pertanto, **nella presente sezione deve essere indicato l'eventuale credito d'imposta residuo ed il relativo utilizzo, compilando esclusivamente le colonne 1 e 2 relative alle annualità 1999 e 2000 di tutti righe previsti nella sezione**. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6718"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU68**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU69, colonne 1, 2, 3 e 4**, - per il credito "imprenditoria femminile" **colonne 1 e 2**, - l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito "investimenti innovativi";
 - dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "spese di ricerca";
 - dal rigo RU31, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "commercio e turismo";
 - dal rigo RU38, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "strumenti per pesare";
 - dal rigo RU 44, colonne 2 e 3 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito "imprenditoria femminile";
- nel **rigo RU70, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU70, colonna 5**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provve-**

dimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU71, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Si segnala che detto ammontare va indicato al netto degli utilizzi effettuati nel citato periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU73, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU75, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU74 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU76, colonna 2**, la differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 3**, la differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 4**, la differenza tra la somma dei rigi RU69, RU70 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 5**, la differenza tra la somma dei rigi RU70 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.13

Sezione XII

Assunzioni ex art. 4 L. 449/1997 Codice credito 15

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 15 - 16 - 17.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto a favore delle piccole e medie imprese un credito d'imposta, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000.

Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6700"**.

Assunzioni ex art. 4 L. 448/1998 Codice credito 16

Credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4 della legge n. 448 del 1998)
ATTENZIONE Il credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002 deve essere indicato nella sezione III.

Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto si-

no al 31 gennaio 2001, è stato limitato, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6705"**.

Incentivi per la ricerca scientifica Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 L. n. 449 del 1997; D.Lgs. n. 297 del 1999, attuato con D.M. 8 agosto 2000)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 maggio 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU77**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - dal rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 449/1997"**;
 - dal rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 448/1998" per la parte riferita alla sola componente riguardante detto credito (esclusa la parte relativa al credito maturato ai sensi dell'art. 7 della legge n.388 del 2000 e dell'art. 63 della legge n. 289 del 2002 che va indicata nella sezione III, rigo RU13)**;
 - dal rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"incentivi per la ricerca scientifica"**;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **In particolare, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 449/1997", si fa presente che il rigo può essere compilato nei soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 448/1998", il rigo non deve essere compilato;**
- nel **rigo RU80, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU80, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80, colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU80, colonna 4 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU82**, la differenza fra la somma dei rigi RU78, RU79 e RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU80, colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.14 Sezione XIII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici credito 18 - 19 - 20 - 21.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Rottamazione veicoli Codice credito 18

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli (art. 29 D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997; art. 1 D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997; art. 22 L. n. 266 del 1997; art. 6 L. n. 140 del 1999; art. 54, comma 4, L. n. 488 del 1999)

L'art. 29 del D.L. n. 669 del 1996 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli per trasporto promiscuo nonché di ciclomotori o motoveicoli che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti.

Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6710" e "6712"**.

Rottamazione macchine agricole Codice credito 19

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, L. n. 449 del 1997 - art. 29 D.L. n. 669 del 1996 - art. 145, c. 36 L. n. 388 del 2000)

L'art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici delle macchine e attrezzature agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale da quest'ultimo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti. Il credito d'imposta, è stato disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6711"**.

Veicoli elettrici, a metano o a GPL Codice credito 20

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art.1, c. 2, D.L. 324/1997 convertito nella L. n. 403/1997; n. D.M. n.256/1998; art.6, c.4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L. n. 388/2000; D.M. 5/4/2001; art. 28 L. 273/2002; D.M. 183/2003)

Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL.

Per le modalità di attribuzione del contributo si rinvia ai decreti di attuazione sopraccitati.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6709"**.

Metanizzazione Sardegna Codice credito 21

Metanizzazione della Sardegna (L. n. 73 del 1998)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, ha previsto la concessione di un credito di imposta, le cui modalità di fruizione sono state fissate con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a favore delle imprese appartenenti a specifiche categorie, che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, per i maggiori costi di produzione sostenuti come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Detto credito compete nel rispetto della regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6708"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU83**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - con riferimento al credito "rottamazione veicoli", dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2003;
 - con riferimento al credito "rottamazione macchine agricole", dal rigo RU56 del Mod. UNICO/RU/2003;
 - con riferimento al credito "veicoli elettrici, a metano o a GPL", dal rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2003;
 - con riferimento al credito "metanizzazione Sardegna", dal rigo RU68 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Per quanto concerne il credito "metanizzazione Sardegna", poiché non è stato emanato nell'anno 2003 il bando per l'attribuzione del contributo, questo rigo può essere compilato dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per le ipotesi di concessioni eventualmente intervenute nel loro periodo d'imposta. Per quan-**

to concerne il credito "rottamazione veicoli", la cui disposizione agevolativa non è più operativa, questo rigo non va compilato;

- nel **rigo RU86, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU84 e RU85 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e, per il credito "metanizzazione Sardegna", anche delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo, dovute per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU86, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU86, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86, colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86, colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU88**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei rigi RU84, RU85 e RU87 e la somma degli importi indicati nel rigo RU86, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte, dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.15

Sezione XIV

Carbon tax Codice credito 22

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 22 e 23. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax) (art. 8 L. 448/1998; D.P.R. n. 277/ 2000; art. 2 DL n. 268/2000, art. 2 D.L. n. 356/ 2001, art. 21, c. 7 L. 289/2002; art.17, c.2, D.L.269/2003 convertito dalla L. 326 2003)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, pari all'incremento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio per autotrazione.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso in base alle modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6730"**.

Caro petrolio Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (caro petrolio) (art. 1 D.L. 265/ 2000 convertito in L. 343/ 2000; art. 25 L. 388/ 2000; art. 8 D.L. 356/ 2001, convertito in L. 418/ 2001; art. 5 D.L. 452/2001 convertito in L. 16/2002; art. 1 D.L. 138/2002 convertito in L. 178/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/ 2003, convertito in L. 326/ 2003)

Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, prevede a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai consumi di gasolio.

Per l'individuazione delle misure di riduzione dell'aliquota delle accise si rinvia ai DD.MM. 19 marzo 2001, 9 ottobre 2001 e 1 febbraio 2002.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU89**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2003;
- nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2003;
- nel **rigo RU92**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU93**, l'importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la somma dei rigi RU90 e RU92 ed il rigo RU91, da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

14.16

Sezione XV

Assunzione detenuti

Codice credito 24

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24-25-26-27-28-29.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 L.193/00; DI 25/2/2002, n. 87)

La legge 22 giugno 2000, n. 193 ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.

Il credito in questione, che è cumulabile con altri benefici compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 mediante il **codice tributo "6741"**.

Sviluppo sostenibile

Codice credito 25

Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 109, legge n. 388 del 2000)

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 62 della legge n. 448 del 2001, prevede l'erogazione di un contributo, fruibile anche mediante credito d'imposta, al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Trasporto PMI siciliane

Codice credito 26

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto (art. 133, legge n. 388 del 2000)

L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese siciliane in possesso di determinati requisiti, un contributo nella forma di credito d'imposta per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato.

Non essendosi ancora perfezionate le disposizioni attuative, la previsione del credito d'imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Integrazione culturale

Codice credito 27

Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52 legge n. 448 del 2001)

L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito d'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al D.P.R. 4 novembre 1960, n. 1574 ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 287.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione. **La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.**

Mezzi antincendio e ambulanze

Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20 del D.L. n. 269/2003 conv.to con modificazioni dalla L. n. 326/2003)

L'articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, c. 1, della L. n. 342/2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio

nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

Giovani sportivi Codice credito 29

Credito d'imposta per nuove assunzioni nelle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 (articolo 4, commi da 200 a 203, della L. n. 350/2003)

L'articolo 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevede, a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo d'imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi in possesso di determinati requisiti, un credito d'imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.

Detto credito è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6777"**.

La previsione del presente credito è riferita ai soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno un periodo di operatività della disposizione agevolativa.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU94**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU95**, da compilarsi esclusivamente per il credito **"assunzione detenuti"**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU116 del Mod. UNICO/ RU/2003;
- nel **rigo RU96**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Attesa la mancata emanazione della normativa di attuazione relativa ai crediti "sviluppo sostenibile", "trasporto PMI siciliane", "integrazione culturale", questo rigo potrà essere compilato, con riferimento a detti crediti, solo dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative. In considerazione dell'entrata in vigore, al 1° gennaio 2004, della normativa disciplinante il credito "giovani sportivi", questo rigo potrà essere compilato solo dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare;**
- nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. In particolare, con riferimento al credito **"assunzione detenuti"**, non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU99**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU95, RU96 e RU98 e l'importo indicato nel rigo RU97, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.17

Sezione XVI

Altri crediti d'imposta

Codice credito 99

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, fra i quali:

- il credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999 utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- il credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU100**, l'ammontare complessivo dei crediti residui non utilizzati;
- nel **rigo RU101**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'importo del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IVA, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva ex D.Lgs n. 358 del 1997 dovute per l'anno 2003, nonché l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicati nel presente rigo gli utilizzi effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU102**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

- nel **rigo RU103**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei rigi RU100 e RU102 e la somma degli importi indicati nel rigo RU101, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.18**Sezione XVII****Creditori verso EFIM****Codice credito 32****Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1 del D.L. n. 532 del 1993, convertito dalla legge n. 111 del 1994; art. 8 del D.L. n. 26 del 1995, convertito dalla legge n. 95 del 1995; art. 6 D.L. n. 415 del 1995, convertito in L. n. 507 del 1995)**

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU104**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU123 del modello UNICO/RU/ 2003;
- nel **rigo RU105**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU106, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2003, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU106, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2003 per la quale si fruisce della sospensione. Non devono essere indicati nel presente rigo i versamenti sospesi nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU106, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU106, colonna 4**, l'importo complessivo delle iscrizioni a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA ed all'IRPEG, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU107**, la differenza tra l'importo di rigo RU104 e la somma degli importi dei rigi RU105 e RU106, colonne 1, 2, 3 e 4.

14.19**Sezione XVIII****Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate****Codice credito 33****Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, della L. n. 289/2002, come sostituito dall'art. 5-bis del D.L. n. 282/2002, convertito dalla L. n. 27/2003)**

La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che regolarizzano le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n.289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n.350, tenuti a versare, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.

A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n.282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, attribuisce un credito d'imposta, da utilizzare ai fini IRPEF o IRPEG, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono effettuate le variazioni o iscrizioni, avvenga la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU108**, il valore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU109**, il credito d'imposta spettante, pari al 6 per cento dell'importo indicato nel rigo RU108;
- nel **rigo RU110**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU109 utilizzato in diminuzione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU111**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo del rigo RU109 e l'importo del rigo RU110 utilizzabile nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.20**Sezione XIX****Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir**

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta.

Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione.

Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi alla "carbon tax" (codice credito 22), al "caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).

In particolare, nei **rigli** da **RU112** a **RU115** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto dal soggetto partecipato, indicato nella tabella sottoriportata;
- nella **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato in proprio, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei rigli RU41 e RU66 rispettivamente delle sezioni IX e X). Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo al soggetto partecipato in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", in corrispondenza della colonna relativa all'anno di maturazione del credito.

Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".

Nel caso in cui il numero dei rigli della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art.10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Imprenditoria femminile	14	XI
Assunzioni ex art. 4, L. 449/1997	15	XII
Assunzioni ex art. 4, L. 448/1998	16	XII
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Rottamazione veicoli	18	XIII
Rottamazione macchine agricole	19	XIII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XIII
Metanizzazione Sardegna	21	XIII
Carbon tax	22	XIV
Caro petrolio	23	XIV
Assunzione detenuti	24	XV
Sviluppo sostenibile	25	XV
Trasporto PMI siciliane	26	XV
Integrazione culturale	27	XV
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XV
Giovani sportivi	29	XV
Regimi fiscali agevolati	30	XV
Istituti di cultura italiani	31	XV
Creditori verso EFIM	32	XVII
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XVIII
Altri crediti d'imposta	99	XVI

R15 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE**15.1**
Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri.

La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

15.2
Società beneficiaria

I righe riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RC5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3 e 4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righe RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nei **righe da RC14 a RC18, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria, **relative ai periodi d'imposta ante scissione**, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RC19, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.

15.3
Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (**rigo RC 25**), ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.

Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC34** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC33, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997 **per le operazioni deliberate fino al 30 aprile 2004 (vedere la voce "Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 – Operazioni straordinarie d'impresa" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa")**.

Nel **rigo RC35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC33 e l'importo di rigo RC34, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997. **Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con riguardo alle operazioni di scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, è stato abrogato l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997; pertanto, non trova più applicazione l'imposizione sostitutiva del 19 per cento.**

Nel **rigo RC36, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio. Nei **righe da RC37 a RC40** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC41**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **rigi RC42 e RC43**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC44**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **rigi RC45 e RC46**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nei **rigi da RC47 a RC52** vanno indicate le perdite fiscali, **trasferite alla società beneficiaria**, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R16 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

16.1

Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **I sezione** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **II sezione** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

16.2

Società incorporante o risultante dalla fusione

I rigi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3 e 4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **rigi da RR11 a RR15, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società incorporante, **relative ai periodi d'imposta ante fusione**, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RR16, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

16.3

Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.

Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **rigi da RR24 a RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR30**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR29, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma

2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997 per le operazioni deliberate fino al 30 aprile 2004 (vedere la voce "Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 - Operazioni straordinarie d'impresa" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RR31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR29 e l'importo di rigo RR30, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997. **Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con riguardo alle operazioni di fusione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, è stato abrogato l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997; pertanto, non trova più applicazione l'imposizione sostitutiva del 19 per cento.**

Nel **rigo RR32, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi da RR33 a RR36** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi.

Nei **righi RR37 e RR38**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR39 e RR40**, vanno indicati i dati relativi agli "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR41 e RR42**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR41) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR42).

Nei **righi da RR43 a RR47, colonna 2**, vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali **trasferite alla società incorporante** e riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR48, colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

R17 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

17.1

Generalità

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.

Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992

Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi della citata norma, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

4) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento.

In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

5) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente

Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha soppresso la lett. c) dell'art. 54, comma 1, del Tuir e riformulato la lett. c) dell'art. 76, comma 1, dello stesso Tuir, i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

In virtù dell'art. 2, commi da 25 a 27, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004) e per effetto delle disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002 dei beni indicati nell'art. 10 della citata legge n. 342 del 2000, rispetto a quelli fiscali, sono riconosciuti ai fini fiscali se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 12 della medesima legge. Parimenti, per effetto del richiamo all'art. 17 della legge n. 342 è prevista la possibilità di affrancare tutti i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, riguardanti i beni ricevuti per effetto di conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218. Tale riconoscimento è subordinato all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 12 o del 9 per cento, che va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è effettuato l'affrancamento dei valori.

La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dal predetto esercizio.

Gli importi assoggettati a tale imposta sostitutiva vanno evidenziati nel campo 11.

R18 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

18.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righe RK1 e da RK15 a RK21 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

Per maggiori approfondimenti vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)".

18.2**Cedente**

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN33 del quadro RN, oggetto di cessione;
- in ciascuno dei **rigi** da **RK2** a **RK7**, i dati relativi ai soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

18.3**Cessionario**

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRPEG, deve indicare:

- nei **rigi** da **RK8** a **RK14**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **rigo RK15**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei rigi da **RK8** a **RK14**;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo **RX4**, **colonna 4**, del Mod. UNICO 2003);
- nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei rigi **RK15** e **RK16**;
- nel **rigo RK18**, l'importo di rigo **RK17** utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK19**, l'importo di rigo **RK17** utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RK20**, l'importo di rigo **RK17** utilizzato in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato, rispettivamente, nei rigi **RQ10** e **RQ18** del quadro **RQ**;
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo **RK17** che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi **RK18**, **RK19** e **RK20**.

R19 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

19.1**Generalità**

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;
- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice. **A tal proposito si precisa che da quest'anno la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.6 (vedi R2-Compilazione del Frontespizio) è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:**

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;

3 Curatore fallimentare;

4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
 8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
 9 Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

R20 - QUADRO RS - PROSPETTI VARI

20.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- "Dati di bilancio";
- "Composizione del capitale sociale";
- "Perdite di impresa non compensate";
- "Conferimenti agevolati";
- "Crediti";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Dividendi di cui all'art. 96-bis";
- "Fondi per rischi su crediti trasferiti al Fondo rischi bancari generali";
- "Azioni assegnate ai dipendenti";
- "Garanzie prestate da soggetti non residenti";
- "Riserve matematiche dei rami vita";
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- "Redditi prodotti all'estero e relativi crediti di imposta"**.

20.2 Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno espresse nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

In relazione al rigo RS22 si precisa che, nella colonna 3, va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo e, nella colonna 4, l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel rigo RS35, colonna 2, va indicata la parte dei costi della produzione per servizi relativa alle prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

Si precisa, altresì, che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Le voci del passivo dello stato patrimoniale e le voci di costo del conto economico non devono essere precedute dal segno meno.

20.3 Composizione del capitale sociale

Il presente prospetto va compilato per indicare la composizione del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) che risulta nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione.

In particolare va indicato:

- nel **rigo RS40**, il capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) sottoscritto dai soci o partecipanti, ancorché non versato;
- nel **rigo RS41**, l'importo delle riserve o fondi di rivalutazione, che sono stati imputati al capitale sociale;
- nel **rigo RS42**, l'importo delle riserve di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, che sono state imputate al capitale sociale;
- nel **rigo RS43**, l'importo delle riserve di utili, che sono state imputate al capitale sociale;
- nel **rigo RS44**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, che sono state imputate al capitale sociale.

20.4 Perdite di impresa non compensate

Nei **righe da RS45 a RS50** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN5** del quadro RN.

Nel **rigo RS51** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

ATTENZIONE Gli importi da indicare devono essere al netto della parte non più compensabile dalle società e dagli enti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione degli anni pregressi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Inoltre, tali importi devono essere esposti al netto della parte non più compensabile dai contribuenti che, per effetto dell'adesione al concordato preventivo, abbiano proceduto all'adeguamento dei ricavi ai valori risultanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 (art. 33, comma 5, del D.L. 269 del 2003). Per ulteriori chiarimenti vedasi la risoluzione n. 37/E del 12 marzo 2004.

20.5 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

- nel **rigo RS52** va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS53** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS54** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS55** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righe da RS53 a RS55 i dati riepilogativi mentre il rigo RS52 non deve essere compilato.

20.6 Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti"), da compilare nel modo seguente.

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS56, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir. Nel **rigo RS57, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS58, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS56, colonna 1, e, nella colonna 2, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS56, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS59, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS57 e RS58. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF51 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS60, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS61, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfettarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del Tuir;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis del Tuir.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS61, da indicare nel **rigo RS62**, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS60, colonna 1.

Le **colonne 3 e 4** dei predetti rigi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.

Nel **rigo RS57** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RS58** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi del citato art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.

Nel **rigo RS59** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS57 e quello di rigo RS58. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS60** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.

Nel **rigo RS61** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto. Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei rigi RS61 e RS63 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS65**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RS69**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2003 - Quadro RS).

Nel **rigo RS66** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RS67** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RS65 e RS66. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS68** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS68 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS70, **colonna 2**.

Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RS69, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS70, **colonna 2**, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS69.

Nel **rigo RS70**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora senza tener conto dei limiti suindicati.

20.7

Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.

Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione, che sia riconosciuta in base a disposizioni di legge.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2004**.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) – Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

10 Esenzione totale IRPEG (art. 14, comma 5, legge 1° marzo 1986, n. 64)

Province di Trieste e Gorizia

40 Riduzione IRPEG (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

60 Esenzione IRPEG (legge 10 maggio 1983, n. 190)

61 Riduzione IRPEG (art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102)

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro

70 Esenzione IRPEG (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Per le limitazioni a tale tipo di esenzione, disposte, dall'art. 6 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, vedere in Appendice la voce "Società cooperative".

Si fa, inoltre, presente che, dal 1° gennaio 2004, l'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), ha introdotto per le cooperative agricole e della piccola pesca alcune modificazioni all'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
B Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
C Agevolazione richiesta con apposita istanza;
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
F Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

20.8**Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"**

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta **in cui viene effettuato il trasferimento**; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RS75** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS76** va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;

– in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS77** va indicato:

– in **colonna 3**, la somma dei rigi RS75 e RS76;

– in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 – "Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali – Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

20.9

Azioni assegnate ai dipendenti

Il **rigo RS78** va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

20.10

Garanzie prestate da soggetti non residenti

Il rigo RS79 va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere in **Appendice** l'elenco degli Stati esteri).

Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'Irap, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società esercenti la negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari), 06 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 07 (società di investimento a capitale variabile) e 09 (imprese di assicurazione).

20.11

Riserve matematiche dei rami vita

Il presente prospetto va compilato dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'art. 1, commi 2 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione.

Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-quarter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 41, comma 1, lett. g-quarter) e g-quinquies), del Tuir.

In particolare, nel **rigo RS80** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive, e, in **colonna 2**, l'imposta dovuta pari allo 0,20 per cento dell'importo di colonna 1.

20.12

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'art. 127-bis del Tuir e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 127-bis del Tuir, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i righi non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, nei campi da 1 a 12 dei righi RS81 e RS82, va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 2**, la denominazione della CFC;
- la **casella 3**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti, disciplinato dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del Decreto n. 429 del 2001;
- nel **campo 4**, l'importo indicato, per ogni CFC, nel **campo 7 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. Unico SC-2003. Nel caso in cui il presente prospetto relativo al periodo di imposta precedente, non sia stato compilato poiché in tale periodo non sono stati distribuiti utili, indicare l'importo evidenziato, per ogni CFC, in colonna 2 del corrispondente rigo del quadro RM del Mod. Unico SC 2003;**
- nel **campo 5**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, desunto dalla colonna 2 del corrispondente rigo del quadro RM del presente modello;
- nel **campo 6**, gli utili distribuiti dalla CFC ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 127-bis, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001; tale importo, desunto dal rigo RF47 della presente dichiarazione, deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo **risultante dalla somma dei valori dei campi 4 e 5.**
Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.
Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (V. casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC;
- nel **campo 7**, la differenza, da riportare all'anno successivo tra **la somma degli importi dei campi 4 e 5** e l'importo di campo 6;
- nel **campo 8**, l'importo di **campo 12 del corrispondente rigo del quadro RS, del Mod. Unico SC-2003. Nel caso in cui il presente prospetto del quadro RS relativo al periodo d'imposta precedente non sia stato compilato poiché in tale periodo non sono stati distribuiti utili rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir, indicare l'importo evidenziato in colonna 6 del corrispondente rigo del quadro RM del Mod. Unico SC-2003;**
- nel **campo 9**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione;
- nel **campo 10**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dalla CFC, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2003 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nella CFC, fino a concorrenza dell'imposta del campo 8;
- nel **campo 11**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, **indicati** nel campo 6; **l'importo di tali imposte** deve essere indicato fino a concorrenza **dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 8 + campo 9 - campo 10.** Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC.
Si ricorda che il totale dei crediti esposti nelle colonne 10 e 11 di ciascuno dei righi RS81 ed RS82 del quadro RS (art. 127-bis, comma 6 e comma 7 del TUIR), deve essere riportato nel rigo RN18, quadro RN, della presente dichiarazione;
- nel **campo 12**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra **la somma degli importi dei campi 8 e 9 e la somma dei campi 10 e 11.**

20.13

Prospetto dei redditi prodotti all'estero e dei relativi crediti d'imposta

Il presente prospetto deve essere compilato per comunicare alcuni dati riguardanti il credito d'imposta, soltanto nel caso in cui il contribuente abbia pagato all'estero imposte resesi definitive nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.

Si precisa che il prospetto deve essere compilato anche qualora per le imposte definitive non sia stato possibile l'utilizzo del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.

Si ricorda che si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati diversi, per ognuno di questi è necessario compilare un

distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte definitive sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Nel caso in cui i righe non siano sufficienti, il contribuente deve utilizzare un ulteriore quadro RS, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

Si fa, altresì, presente che nel prospetto non devono essere indicati i redditi conseguiti dalle imprese estere partecipate, localizzate in Paesi o territori con regime fiscale privilegiato (cosiddette CFC).

In particolare nei righe da RS83 a RS87 devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice del Paese o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**);
- nella **colonna 2**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2003 indicare "2003";
- nella **colonna 3**, il reddito estero;
- nella **colonna 4**, la parte di reddito estero, già compreso nell'importo di colonna 3, relativo ai dividendi;
- nella **colonna 5**, le imposte pagate all'estero e resesi definitive nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta relativo alle imposte di colonna 5 utilizzato nella presente dichiarazione ed indicato nel rigo **RN18, colonna 2**, unitamente ad eventuali altri crediti.

R21 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

21.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione – ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir – fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquistate separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquistate separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquistate separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquistate, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquistate separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquistate, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R22 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

22.1 Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti nel periodo d'imposta, di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, devono essere indicati nel presente quadro.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.
- riversamento a seguito di dichiarazione riservata

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

22.2

Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- B** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- C** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- D** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- E** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei **rigi** da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

Nel **rigo RZ7, colonne 2 e 4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle **colonne 5 e 6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta.

Nel **rigo RZ8, in colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i righe RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

22.3

Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- B** – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- C** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;
- F** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770/2004 ORDINARIO quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

22.4

Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Nel presente prospetto, inoltre devono essere indicati gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

22.5

Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2004 ORDINARIO quadro SQ.

22.6**Prospetto E -
Premi e vincite**

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

22.7**Prospetto F -
Proventi derivanti
da accettazioni
bancarie**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

22.8**Prospetto G -
Redditi di capitale
di cui all'articolo
26, comma 5,
del D.P.R. n. 600
del 1973
corrisposti
a non residenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- interessi e **altri proventi**, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e **altri proventi**, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76, comma 7-bis del Tuir (c.d. black list), individuati dai seguenti decreti:
 - D.M. 24 aprile 1992;
 - D.M. 23 gennaio 2002;
 - D.M. 22 marzo 2002;
 - **D.M. 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003 che prevede il regime di esenzione dei redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.**

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/2004 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

22.9**Prospetto H -
Proventi derivanti da
operazioni di riporto,
pronti contro termine
su titoli e valute e
mutuo di titoli
garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

22.10**Prospetto L -
Proventi da depositi
a garanzia
di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

22.11**Prospetto M -
Rimborso anticipato
di obbligazioni
e titoli simili**

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Nella **colonna 3**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

22.12**Prospetto Q -
Riversamento a
seguito di
dichiarazione
riservata**

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare il riversamento effettuato a seguito delle dichiarazioni riservate, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 14, comma 4 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

In base a tali disposizioni i soggetti che aderiscono al condono possono presentare la dichiarazione di integrazione e definizione degli anni pregressi ai soggetti convenzionati di cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi soggetti riversano le maggiori somme dovute dai contribuenti, sulla base delle dichiarazioni presentate, secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. Nel punto 1 indicare il codice tributo, e al punto 2 l'importo complessivamente versato con il codice tributo di cui alla colonna 1.

22.13**Prospetto N -
Ritenute alla
fonte operate**

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel punto 1, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel punto 2 deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel punto 3 va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al **2002 (da evidenziare nel rigo RZ45, colonna 1 del presente quadro)**. L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (**da evidenziare nel rigo RZ45, colonna 2 del presente quadro**);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al **2003** effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (**da evidenziare nel rigo RZ45, colonna 3 del presente quadro**);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, **derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998**, utilizzata nel presente quadro **da evidenziare nel rigo RZ44**.

Nel punto 4 va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel punto 5 va indicato l'importo effettivamente versato che corrisponde a quanto indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24. Tale importo, di regola, dovrebbe corrispondere alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nelle ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1 e 2 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo punto 6 l'ammontare degli interessi versati. **Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.**

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- G** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- H** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.
- R** – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2004) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003 dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2004) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003 già sospesi fino al 31 marzo 2003) dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 25 novembre 2002 fino al 30 giugno 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003 dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002 nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 agosto 2003 fino al 31 dicembre 2004) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003 in alcuni comuni situati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il Capitolo nel punto 9, barrare la casella del punto 10 e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso periodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel punto 11 va indicata la data del versamento.

22.14

Prospetto P - Imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.

In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Si precisa che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del citato D.Lgs n. 461 del 1997 può essere applicato limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate anche dalle società fiduciarie c.d. "statiche".

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel precedente periodo d'imposta. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente periodo d'imposta e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti da 4 a 12**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 22.13 "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 11.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

22.15

Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati **nei precedenti prospetti** del quadro RZ.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **riga RZ43**, va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2004 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ45, colonna 4.

Nel **riga RZ44**, va indicato l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2004 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nelle **colonne da 1 a 6 del riga RZ45**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate **nel periodo d'imposta**.

In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo **RZ45, colonna 5**, del Quadro RZ;
- nella **colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate **nel periodo d'imposta** e non dovute;

- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al **periodo d'imposta** nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno **2004**, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R23 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

23.1

Premessa

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al Tuir dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali").

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo d'imposta del soggetto partecipante residente, **che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 127-bis, comma 4, del Tuir che individuano i Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.**

Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del Tuir sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

23.2

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dalle società residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

23.3

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati relativi al controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III, riservata alle perdite d'impresa non compensate**;
- la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione V**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

23.4

Sezione I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" - se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2" - se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3" - se la società esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- "2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
- "3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- "4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
- "5" – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
- "7" – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Il **campo 10** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

23.5

Sezione II Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103 e 103-bis del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del Tuir (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello **cui si rende applicabile la speciale** disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2 o FC3** del presente quadro e risultante dal bi-

lancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione. L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

23.6

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2004 - Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo va indicato, tra l'altro:
 - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
 - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del Tuir, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del Tuir, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir);
- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del Tuir. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del Tuir, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;
- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;
- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
 - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 75, comma 4, Tuir);
- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**. Nel caso in cui nel rigo FC38 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC43 senza essere preceduta dal segno "-".
- nel **rigo FC41**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC40.
- nel **rigo FC42**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC40 e quello di cui al rigo FC41.
- nel **rigo FC44**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

23.7**Sezione III
Perdite
non compensate**

Nei righe da FC45 a FC46 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC41 del presente quadro.
Nel rigo FC47 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

23.8**Sezione IV
Imputazione
del reddito
ai soggetti
partecipanti
residenti**

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.
In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
 - in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.
- Si riportano di seguito alcuni esempi:
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
 - soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
 - in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC42;
 - in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC44.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2004 - SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

23.9**Sezione V
Attestazioni sulla
conformità o
congruità dei
valori di bilancio**

La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2).

R24 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI**24.1****Generalità**

Il quadro RX deve essere compilato da chi ha crediti e/o eccedenze di versamento a saldo da utilizzare in compensazione e/o per la richiesta di eventuali rimborsi.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza, relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

24.2**Sezione I
Utilizzo dei crediti
e delle eccedenze**

Nei **righe da RX1 a RX17** riportare:

- in **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
 - al **rigo RX1** (IRPEG), l'importo a credito di cui al rigo RN31, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN33), e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta so-

- stitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ11) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ19);
- al **rigo RX2** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38;
 - al **rigo RX3** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ106;
 - al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK21;
 - al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RG), l'importo a credito di cui al rigo RG35;
 - al **rigo RX7** (imposte sostitutive di cui al quadro RI), l'ammontare risultante dalla somma degli importi a credito indicati nei campi 17 della sezione I del quadro RI;
 - al **rigo RX11** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM5, colonna 4.
- in **colonna 2**, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e riportare:

- in **colonna 3**, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2004 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e/o da computare in detrazione al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 3.

24.3

Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX18** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. Il rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX18** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39.

24.4

Sezione III Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2003 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.

ATTENZIONE La presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

Nei **rigli da RX19 a RX25**:

- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2003, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2003 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3 e 4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2003 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

R25 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

25.1

Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi **al primo acconto IRES**, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112).

Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In base all'art. 17 citato, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Ad esempio:

1. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. La società chiude il periodo di imposta alla data del 31 dicembre 2003 e deve effettuare i versamenti entro il 21 giugno 2004 (il 20 giugno è festivo).
2. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che, in base a disposizione di legge, approva il bilancio entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2004, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2004. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2004, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2004.
3. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di chiusura del periodo di imposta alla data del 30 giugno 2004, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 dicembre 2004.

Le società, tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'IVA entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.

Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40 per cento se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80 per cento se effettuato entro il 17 maggio (il 16 maggio è festivo), all'1,20 per cento se effettuato entro il 16 giugno, all'1,60 per cento se effettuato entro il 21 giugno (il 20 giugno è festivo).

ATTENZIONE Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, **inclusa, dal 1° gennaio 2003, l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003).**

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Ires, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammesso:

- l'utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata;
- l'utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento;
- il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;
- l'utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relative agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG, l'IRAP e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è di **euro 10,33**), è pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- i contribuenti IVA trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

25.2

Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i versamenti di acconto dell'IRPEG, **ora sostituita dall'IRES**, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. **La percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è determinata nella misura del 99 per cento.** Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, tenendo conto che, in base al secondo comma del novellato art. 17, tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti **all'IRES** e all'IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Ai fini del computo dell'acconto, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

Si ricorda che in caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società controllante. Per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina di tassazione IRES di gruppo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, si assume come imposta del periodo precedente l'imposta (IRPEG) indicata nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il medesimo periodo da parte dei soggetti partecipanti al consolidamento singolarmente considerati.

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC) assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate.

Si ricorda che l'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEG.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, tenuti ad utilizzare il presente modello di dichiarazione per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si rammenta che il comma 2 del citato articolo 1 ha stabilito che "per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo".

25.3

Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2004 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere pre-

sentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX17 del quadro RX – Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX17 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli **acconti IRES dovuti per l'anno 2004** senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2004 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire **l'acconto IRES**.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito Iva annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di **acconto IRES dovuto per il successivo periodo di imposta** il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire **l'acconto IRES dovuto per il periodo di imposta successivo** senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo **all'acconto IRES** andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire **l'acconto IRES dovuto per il periodo di imposta successivo** avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato **il debito IRES** e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Tenuto conto che, a partire dal 1° gennaio 2004, entra in vigore l'IRES che sostituisce a tutti gli effetti l'IRPEG, l'anzidetto limite massimo non opera anche nel caso in cui si procede a compensare, tramite il mod. F24, il credito IRPEG, risultante dalla presente dichiarazione, con l'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2003/2004, in scadenza al 16 febbraio 2004, potrà essere utilizzato per compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

25.4

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 21 giugno (in quanto il 20 giugno è festivo; vedi esempio n. 1 al paragrafo 25.1), la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,42 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 luglio (v. esempio n. 2 al paragrafo 25.1), la seconda scade il successivo 16 agosto, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1 [^]	21 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2 [^]	16 luglio	0,42	16 agosto	0,43
3 [^]	16 agosto	0,92	16 settembre	0,93
4 [^]	16 settembre	1,42	18 ottobre	1,43
5 [^]	18 ottobre	1,92	16 novembre	1,93
6 [^]	16 novembre	2,42		

Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 21 giugno al 20 luglio, ai fini della rateizzazione, può fare riferimento al prospetto sopra riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio nell'edificio, in carica al 31 dicembre 2003, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a **euro 258,23** annui, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere **esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2003.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;

- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** l'Elenco degli Stati esteri);
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (**Fisconline**), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce **"Servizi telematici"**.

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione UNICO **2004**;
- compilare il modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti **anche** utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1

Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno **2004** alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta **2003**, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la **presentazione** delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti **ai rispettivi sportelli:**

- le banche convenzionate;
- le Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono **adempiere** l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2

Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, devono utilizzare il servizio telematico *Internet*, se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica, **i quali utilizzano** il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

- utilizzare il servizio telematico *Internet*;
- **consegnare la dichiarazione** alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
- **avvalersi di intermediari abilitati.**

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le PROPRIE dichiarazioni.

3.3**Abilitazione soggetti non residenti**

I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio locale di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1**Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2**Controllo della dichiarazione**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto prevedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3**Predisposizione del file da trasmettere**

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4**Invio dei dati**

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito WEB (**Fisconline** o Entratel);
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5**Elaborazione dei dati**

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti.

Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6**Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione**

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i files che contengono le ricevute e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5.1**File scartato**

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2**Dichiarazioni scartate**

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3**Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore**

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

5.4**Dichiarazioni doppie**

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta. Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
 - agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.
- La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l’istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**, oltre che presso gli uffici **dell’Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.**

Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l’accesso al servizio.

Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l’accesso al servizio.

6.2

Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all’indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;**
- b) tramite una “Rete Privata Virtuale”: è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.**

In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio dell’abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all’interno di un’unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito delle operazioni effettuate.

6.3

Generazione dell’ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite “una tantum”, tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurezza”.

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non contestabile” chi è “responsabile” della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titolare, mentre l’altra è “pubblica” ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, **l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione"**.

Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel. Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possenga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4

Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (FISCONLINE)

7.1

Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> ed eseguire le operazioni illustrate nella **sezione "Se non hai il Pin, richiedilo"**. L'interessato otterrà subito una prima parte del **codice Pin** e riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del **codice Pin** sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2

Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

7.3

Codice Pin

Il **codice Pin** viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4

Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il **codice Pin** del proprietario del file stesso.

Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni.

Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2004 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2004, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2004).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2004 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2004 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2004 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

Si ricorda che, ai fini dell'**adeguamento agli studi di settore**, per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sia "in via autonoma" che all'interno del modello UNICO, per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.

Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

APPENDICE

■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni) sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997). La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere

cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRPEG, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Ai sensi dell'art. 14 del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al:

- 58,73 per cento per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;
- 51,51 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), della L. n. 289 del 2002), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105;
- 56,25 per cento (9/16) per le distribuzioni deliberate entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed en-

tro primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b) del TUIR.

Per gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati a riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio sociale, nonché per gli utili distribuiti a seguito di chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, il credito d'imposta compete esclusivamente nella misura limitata del 51,51 per cento.

Ai sensi dell'art. 94 comma 1-bis del TUIR, spetta un credito d'imposta pari a:

- 58,73 per cento per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;
- 51,51 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), della L. n. 289 del 2002), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105;

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

Il credito d'imposta non compete nell'ipotesi degli acconti sui dividendi distribuiti dalle società di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, in base alle disposizioni previste dall'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. In questo caso, infatti, il regime degli acconti sui dividendi è quello dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs.

n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

Per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 2003, il predetto credito di imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi specializzati in società di piccola e media capitalizzazione costituisce credito di imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi.

Al suddetto credito limitato si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del Tuir. L'imposta corrispondente al credito di imposta limitato è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato Tuir secondo i criteri previsti per gli utili indicati al numero 2 del predetto comma.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Relativamente ai fondi per i quali le società di gestione del risparmio hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre n. 410, è previsto un credito d'imposta a favore dei partecipanti a tali fondi ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto. Ai sensi dell'art. 7, i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonché le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione salvo che le par-

tecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio, è riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta.

4) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indi-

cati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce. Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 4, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 4, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

5) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

■ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In base al comma 19 del citato art. 6, a decorrere dal periodo di imposta 2003 la quota di reddito detassata corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti. Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.11 dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.). Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la

cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

- a) demoliscono il natante;
- b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
- c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società non residenti, aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un importo pari al 95 per cento del loro ammonta-

re, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), legge 21 novembre 2000, n. 342, dette disposizioni, a norma dell'art.96-bis, comma 2-ter, del Tuir, possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, individuati con decreto ministeriale 21 novembre 2001 e, a decorrere dal 14 gennaio 2003, con decreto ministeriale 27 dicembre 2002.

L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ Eventi eccezionali

TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti come definiti dal DPCM 29/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002), sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 10 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003).

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti come definiti dal DPCM 31/10/2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002) sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9/01/2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e successivamente prorogati al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti, come definiti dal DPCM 29/11/2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) sono stati sospesi dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002), e successivamente prorogati al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003).

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, art. 3, è stata disposta la ripresa della riscossione dei predetti versamenti sospesi a partire dal 1° dicembre 2003.

5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in alcuni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 agosto 2003

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria per i soggetti, come individuati dall'art. 1 del decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) sono stati sospesi dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale.

6 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 6.

■ **Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato**

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha sostituito i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la disapplicazione del comma 7-bis.

L'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 7-quater dispone, infine, che le disposizioni in esame non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 si fa riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modi-

fiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

■ **Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:

- alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
- in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).

La comunicazione tardiva si considera omessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

■ **Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca**

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui al-

l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari. **L'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha prorogato le disposizioni di cui al citato art. 11 anche per l'anno 2004.**

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2003 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RF (rigo RF11). Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2003 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indi-

cate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Plusvalenze iscritte

A seguito dell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e della riformulazione della lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, secondo cui "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito", le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma spe-

ciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

■ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o

di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuata il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di con-

trollo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Società cooperative

L'art. 6 della legge 15 aprile 2002, n. 263, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, reca disposizioni sul trattamento fiscale delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti alla disciplina prevista dalla legge n. 59 del 1992.

Il comma 4 del citato articolo, nel dettare disposizioni transitorie valide per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, dispone il trattamento fiscale della quota di utili accantonata a riserva indisponibile, per la parte eccedente la percentuale minima prevista dalla legge. Detta eccedenza concorrerà al computo della quota esclusa dalla tassazione, a condizione che l'accantonamento risulti da apposita delibera. Le lettere a) e b) del ripetuto comma 4, nel contesto di un graduale ridimensionamento della portata agevolativa dell'art. 12 della legge 904 del 1977, prevedono rispettivamente:

- per la generalità delle società cooperative, l'esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate a riserve indivisibili nel limite del 39 per cento di quanto residua dopo l'accantonamento della quota di utili destinata alla riserva minima obbligatoria, la quale resta comunque esclusa dalla tassazione;
- per le sole cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, l'elevazione al

60 per cento della quota di utile netto annuale non soggetta a tassazione.

Si ricorda che l'agevolazione compete, in quanto equiparate dall'art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 agli imprenditori agricoli, anche alle cooperative forestali che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idrauliche-forestali, a condizione che risultino iscritte, al pari delle altre società cooperative agricole, nella sezione cooperazione agricola dei registri prefettizi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

La lettera c) del comma in esame chiarisce la operatività, nel periodo transitorio, delle diverse norme agevolative.

In particolare, per quanto riguarda le cooperative agricole e della piccola pesca, la norma precisa che le agevolazioni contenute nel DPR n. 601 del 1973 non si applicano sulle quote di utili netti annuali da assoggettare a tassazione in base alle precedenti lettere a) e b).

Continuano, invece, a fruire dell'esenzione gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio ai sensi dell'art. 52 del Tuir.

Infine, per le cooperative di produzione e lavoro l'applicabilità del regime di esenzione di cui all'art. 11 del DPR. n. 601 del 1973 è limitata alla sola quota di imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 53/E del 18 giugno 2002 e n. 37 del 9 luglio 2003.

■ Società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le società sportive dilettantistiche, al fine di poter usufruire dei benefici fiscali previsti, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica purché siano costituite in società sportiva di capitali senza fine di lucro.

La stessa norma dispone, inoltre, che con uno o più regolamenti, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
- 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società;
- 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli sta-

tuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

In mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle predette clausole stabilite dalle norme regolamentari, le società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir. Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione

sione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) scritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciali con autorizzazioni per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi. Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ **Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un au-

toveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 1-quater, come sostituito dall'art. 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse. L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

■ **Studi di settore**

L'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2003 non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'Iva, si ricorda che per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.

Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, ai fini dell'IVA possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione rela-

tiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli per gli studi di settore, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ **Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano tali disposizioni, sono rideterminate senza tenere conto:

- delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
- degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

■ **Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)**

L'art. 71 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti so-

no deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,60 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,60 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a

formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A ₁ val. nom.	4.000
Credito A ₂ val. nom.	<u>2.000</u>
Totale	6.000
Valore di bilancio di A ₁ e A ₂	<u>5.700</u>
Svalutazioni complessive	300

Ipotezzando che nel corso del 2001 si verifichi l'incasso del credito A₁ per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.

Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 71 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

■ **Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)**

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati costituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA RICA	019	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AFGHANISTAN	002	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS	195
AJMAN	239	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALBANIA	087	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SAINT LUCIA	199
ALDERNEY C.I.	794	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
ALGERIA	003	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MACAO	059	SAMOA OCCIDENTALI	131
AMERICAN SAMOA ISOLE	148	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANDORRA	004	EAST TIMOR	287	MADAGASCAR	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
ANGOLA	133	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANGUILLA	209	EGITTO	023	MALAWI	056	SARK C.I.	798
ANTIGUA E BARBUDA	197	EL SALVADOR	064	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ANTILLE OLANDESI	251	EMIRATI ARABI UNITI	796	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALI	149	SERBIA E MONTENEGRO	288
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALTA	105	SHARJAH	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MAN ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FAEROER (ISOLE)	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FALKLAND (ISOLE)	190	MAROCOCO	107	SIRIA	065
AUSTRALIA	007	FILIPPINE	027	MARSHALL (ISOLE)	217	SLOVACCHIA (REPUBBLICA)	276
AUSTRIA	008	FINLANDIA	028	MARTINICA	213	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN	268	FRANCIA	029	MAURITANIA	141	SOMALIA	066
AZZORRE ISOLE	234	FUJJAYRAH	241	MAURITIUS ISOLE	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BAHAMAS	160	GABON	157	MAYOTTE	226	SPAGNA	067
BAHRAIN	169	GAMBIA	164	MELILLA	231	SRI LANKA	085
BANGLADESH	130	GEORGIA	267	MESSICO	046	SAINT. ELENA	254
BARBADOS	118	GERMANIA	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BARBUDA	795	GHANA	112	MIDWAY ISOLE	177	STATI UNITI	069
BELGIO	009	GIAMAICA	082	MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	265	SUDAN	070
BELIZE	198	GIAPPONE	088	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BENIN	158	GIBILTERRA	102	MONTSERRAT	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BERMUDA	207	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BHUTAN	097	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVIZZERA	071
BIELORUSSIA	264	GOUGH	228	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOLIVIA	010	GRECIA	032	NAURU	109	TAGIKISTAN	272
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GRENADA	156	NEPAL	115	TAIWAN	022
BOTSWANA	098	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TANZANIA (REPUBBLICA DI)	057
BOUVET ISLAND	280	GUADALUPA	214	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRASILE	011	GUAM ISOLA DI	154	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BRUNEI DARUSSALAM	125	GUATEMALA	033	NIUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BULGARIA	012	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
BURKINA FASO	142	GUERNSEY C.I.	201	NORVEGIA	048	TOGO	155
BURUNDI	025	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CAMBODIA	135	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAMERUN	119	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TRISTAN DA CUNHA	229
CANADA	013	HAITI	034	PAESI NON CLASSIFICATI	799	TUNISIA	075
CANARIE ISOLE	100	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PAKISTAN	036	TURCHIA	076
CAPO VERDE	188	HERM C.I.	797	PALAU	216	TURKMENISTAN	273
CAROLINE ISOLE	256	HONDURAS	035	PALESTINA TERRITORI AUTONOMI	279	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CAYMAN (ISOLE)	211	HONG KONG	103	PANAMA	051	TUVALU	193
CECA (REPUBBLICA)	275	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	UCRAINA	263
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	UGANDA	132
CEUTA	246	IRAN (REP. ISLAMICA DI)	039	PARAGUAY	052	UMM AL QAIWAIN	244
CHAFARINAS	230	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UNGHERIA	077
CHAGOS ISOLE	255	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	URUGUAY	080
CHRISTMAS ISLAND	282	ISLANDA	041	PERU'	053	UZBEKISTAN	271
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	VANUATU	121
CILE	015	ISOLE SALOMONE	191	POLINESIA FRANCESE	225	VENEZUELA	081
CINA	016	ISRAELE	182	POLONIA	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CIPRO	101	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CLIPPERTON	223	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VIETNAM	062
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	WAKE ISOLE	178
COLOMBIA	017	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	WALLIS E FUTUNA (ISOLE)	218
COMORE ISOLE	176	KIRIBATI	194	RAS AL KHAIMAH	242	YEMEN	042
CONGO	145	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	ZAMBIA	058
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	ZIMBABWE	073
COOK ISOLE	237	LESOTHO	089	REUNION	247		
COREA (REPUBBLICA DI)	084	LETTONIA	258	ROMANIA	061		
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	LIBANO	095	RWANDA	151		
COSTA D'AVORIO	146			RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262		

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2003
E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (CLASSIFICAZIONE ATECOFIN 2004)**

■ **MANIFATTURE**

SD01A 15.52.0 15.82.0 15.84.0	(in vigore dal 1998) Produzione di gelati Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	SD07G 18.24.3	(in vigore dal 1999) Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento	SD15U 15.51.1 15.51.2	(in vigore dal 2002) Trattamento igienico del latte Produzione dei derivati del latte
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Produzione di pasticceria fresca	SD08U 19.30.1 19.30.2 19.30.3	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	SD09A 36.11.1 36.12.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per automobili, autoveicoli, navi e treni Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.	SD17U 25.13.0 25.21.0 25.22.0 25.23.0 25.24.0	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di altri prodotti in gomma Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
SD03U 15.61.1 15.61.2 15.61.3 15.61.4	(in vigore dal 1998) Molitura del frumento Molitura di altri cereali Lavorazione del risone Altre lavorazioni di semi e granaglie	SD09B 36.14.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di mobili per cucina Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale	SD18U 26.21.0 26.30.0 26.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	SD09C 20.10.0 20.20.0 20.40.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno Fabbricazione di imballaggi in legno	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali Estrazione di pietre da costruzione Estrazione di ardesia	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia	SD09E 20.30.2 20.51.1 20.52.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD04D 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite Estrazione di argilla e caolino Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone Preparazione e filatura di fibre tipo lino Tessitura di filati tipo cotone	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD04E 26.70.1 26.70.3	(in vigore dal 1998) Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD05U 15.11.0 15.12.0 15.13.0	(in vigore dal 2002) Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne	SD11U 15.41.1 15.41.2 15.42.1 15.42.2	(in vigore dal 2002) Produzione di olio di oliva grezzo Produzione di oli grezzi da semi oleosi Produzione di olio di oliva raffinato Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TD12U) Produzione di prodotti di panetteria	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria	TD12U 15.81.1 52.24.1	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SD12U) Produzione di prodotti di panetteria Commercio al dettaglio di pane	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD07B 17.72.0 18.22.B 18.23.B 18.24.C	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia Confezione di maglieria intima Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002) Finissaggio dei tessuti	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD07C 18.22.A	(in vigore dal 1999) Confezione di abbigliamento esterno	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2	(in vigore dal 1999) Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate Preparazione e filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di tessuti a maglia	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD07D 18.21.0 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro Confezione di abbigliamento o indumenti particolari	SD15U 17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	(in vigore dal 1999) Preparazione e filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di tessuti a maglia	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD07E 18.23.A	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria intima, corsetteria	SD16U 17.12.1	(in vigore dal 1999) Preparazione e filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di tessuti a maglia	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD07F 18.24.A 18.24.B	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	SD17U 17.13.1	(in vigore dal 1999) Preparazione e filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di tessuti a maglia	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0 28.40.1 28.40.2 28.40.3	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di calce Fabbricazione di matene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

SD24A 52.42.4	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	29.24.5	27.32.0 27.33.0	Laminazione a freddo di nastri Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
SD24B 18.30.2	(in vigore dal 2000) Confezione di articoli in pelliccia	29.24.6	27.34.0 27.51.0 27.52.0 27.53.0 27.54.0	Trafilatura Fusione di ghisa Fusione di acciaio Fusione di metalli leggeri Fusione di altri metalli non ferrosi
SD25U 18.30.1 19.10.0	(in vigore dal 2000) Preparazione e tintura di pellicce Preparazione e concia del cuoio	29.31.1 29.32.1	SD37U 35.12.0	(in vigore dal 2001) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
SD26U 18.10.0	(in vigore dal 2000) Confezione di vestiario in pelle	29.32.2 29.41.0	SD38U 36.12.1	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.
SD27U 19.20.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchiniera e selleria	29.42.0	SD39U 24.12.0 24.30.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di coloranti e pigmenti Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
SD28U 26.12.0 26.15.1 26.15.2 26.15.3	(in vigore dal 2001) Lavorazione e trasformazione del vetro piano Lavorazione e trasformazione del vetro cavo Lavorazione di vetro a mano e a soffio Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori	29.43.0 29.51.0 29.52.0	SD40U 31.10.1	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
SD29U 26.61.0 26.63.0 26.66.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	29.53.0 29.54.1	31.10.2 31.20.1 31.20.2	Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo
SD30U 37.10.1 37.20.1 37.20.2	(in vigore dal 2002) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	29.54.3	31.30.0 31.40.0 31.61.0 31.62.1	Fabbricazione di filati e cavi isolati Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)
SD31U 24.51.1 24.51.2 24.52.0 24.63.0	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione Fabbricazione di profumi e cosmetici Fabbricazione di oli essenziali	29.54.3 29.55.0 29.56.1	SD41U 30.01.0 30.02.0 31.62.2	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di macchine per ufficio Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)
SD32U 28.52.0 28.62.B 29.11.1 29.11.2 29.12.0 29.13.0 29.14.1 29.14.2 29.21.1 29.21.2 29.22.1 29.22.2 29.23.1 29.23.2 29.24.1 29.24.2 29.24.3 29.24.4	(in vigore dal 2000) Lavori di meccanica generale Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici Fabbricazione di rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione) Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, pe-	29.56.2 29.56.3 29.56.4 29.60.0 29.71.0 29.72.0 SD33U 27.41.0 36.22.1 36.22.2 SD34U 33.10.3 SD35U 22.11.0 22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0 SD36U 27.10.0 27.21.0 27.31.0	29.56.2 29.56.3 29.56.4 29.60.0 29.71.0 29.72.0 SD33U 27.41.0 36.22.1 36.22.2 SD34U 33.10.3 SD35U 22.11.0 22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0 SD36U 27.10.0 27.21.0 27.31.0	trochimiche e petrolifere (compresi parti e accessori) Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori) Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni Fabbricazione di elettrodomestici Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici SD33U (in vigore dal 2000) Produzione di metalli preziosi e semilavorati Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale SD34U (in vigore dal 2001) Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione) SD35U (in vigore dal 2001) Edizione di libri Edizione di riviste e periodici Altre edizioni Altre stampe di arti grafiche Legatoria, rilegatura di libri Lavorazioni preliminari alla stampa Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa SD36U (in vigore dal 2001) Siderurgia Fabbricazione di tubi di ghisa Stiratura a freddo

SD42U 33.40.3	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate	SG32U 50.20.3	(in vigore dal 1998) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	SG55U 93.03.0	(in vigore dal 2002) Servizi di pompe funebri e attività connesse
33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	SG33U 93.02.B	(in vigore dal 1998) Servizi degli istituti di bellezza	SG56U 85.14.A	(in vigore dal 2000) Sperimentale Laboratori di analisi cliniche
33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	SG34U 93.02.A	(in vigore dal 1998) Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere	SG58U 55.22.0 55.23.1	(in vigore dal 1999) Campeggi ed aree attrezzate per roulotte Villaggi turistici
33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici	SG35U 55.30.2	(in vigore dal 1998) Ristorazione con preparazione di cibi da asporto	SG60U 92.72.1	(in vigore dal 2000) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
SD43U 33.10.2	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)	SG36U 55.30.A	(in vigore dal 1998) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	SG61A 51.17.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61A) Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli
33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)	SG37U 55.30.4 55.40.A	(in vigore dal 1998) Gelaterie e pasticcerie con somministrazione Bar e caffè	51.17.2	Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
SD44U 34.30.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	SG38U 52.71.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	SG61B 51.15.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61B) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
35.41.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	SG39U 70.31.0	(in vigore dal 1998) Agenzie di mediazione immobiliare	SG61C 51.16.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61C) Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
35.42.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette	SG40U 70.11.0 70.12.0 70.20.0	(in vigore dal 2002) Valorizzazione e promozione immobiliare Compravendita di beni immobili Locazione di beni immobili	SG61D 51.18.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61D) Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
SD45U 15.86.0 51.37.A	(in vigore dal 2003) Lavorazione del tè e del caffè Commercio all'ingrosso di caffè	SG41U 74.13.0	(in vigore dal 2003) Studi di mercato e sondaggi di opinione	51.18.2	Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
SD46U 24.11.0 24.13.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di gas industriali Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	SG42U 74.40.2	(in vigore dal 2002) Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari	51.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
24.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	SG43U 50.20.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	51.18.4	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
24.15.0	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	SG44U 55.10.A 55.10.B	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U) Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante	51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	TG44U 55.10.A 55.10.B 55.23.4	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SG44U e SG65U) Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	SG61E 51.14.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61E) Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	55.23.6	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	SG61F 51.11.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61F) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	SG46U 29.31.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di trattori agricoli	SG61G 51.12.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61G) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	SG47U 50.20.4	(in vigore dal 1998) Riparazione e sostituzione di pneumatici	SG61H 51.13.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61H) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	SG48U 52.72.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di apparecchi elettrici per la casa	TG61A 51.17.1	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61A) Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli
24.61.0	Fabbricazione di esplosivi	SG49U 50.40.3	(in vigore dal 1998) Riparazioni di motocicli e ciclomotori	51.17.2	Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine	SG50U 45.41.0 45.43.0 45.44.0	(in vigore dal 1998) Intonacatura Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri	TG61B 51.15.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61B) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	SG51U 92.31.H	(in vigore dal 1998) Attività di conservazione e restauro di opere d'arte	TG61C 51.16.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61C) Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali	SG52U 74.82.1 74.82.2	(in vigore dal 2002) Confezionamento di generi alimentari Confezionamento di generi non alimentari		
24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrolitici	SG53U 74.85.2 74.87.6	(in vigore dal 2002) Traduzioni e interpretariato Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni		
24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi	SG54U 92.72.2	(in vigore dal 2002) Sale giochi e biliardi		
24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antide- tonanti e antigelo)				
24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale				
24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio				
24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali				
SD47U 21.21.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone				
21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici				
21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone				
SD48U 35.11.1	(in vigore dal 2003) Cantieri navali per costruzioni metalliche				
35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche				
35.11.3	Cantieri di riparazioni navali				
SD49U 36.15.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di materassi				
■ SERVIZI					
SG31U 50.20.1	(in vigore dal 1998) Riparazioni meccaniche di autoveicoli				

TG61D	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61D)	SG71U	(in vigore dal 1999)	SG89U	(in vigore dal 2001)
51.18.1	Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri	45.45.0	Altri lavori di completamento degli edifici	74.85.1	Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
51.18.2	Intermediari del commercio di prodotti di elettronica	SG72A	(in vigore dal 2000)	SG90U	(in vigore dal 2003)
51.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	60.22.1	Trasporti con veicoli da piazza	05.01.1	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
51.18.4	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.	60.22.2	Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente	05.01.2	Pesca in acque dolci e servizi connessi
51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	SG72B	(in vigore dal 2000)	SG91U	(in vigore dal 2003)
TG61E	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61E)	60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri	67.20.1	Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
51.14.0	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio	60.23.0	Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri	67.20.2	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
TG61F	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61F)	SG73A	(in vigore dal 2001)	SG92U	(in vigore dal 2003)
51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	63.11.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari	74.12.C	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
TG61G	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61G)	63.11.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri	SG93U	(in vigore dal 2003)
51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	63.12.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	74.87.5	Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
TG61H	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61H)	SG73B	(in vigore dal 2001)	SG94U	(in vigore dal 2003)
51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	92.11.0	Produzioni cinematografiche e di video
SG62U	(in vigore dal 1999)	63.40.2	Intermediari dei trasporti	92.12.0	Distribuzioni cinematografiche e di video
55.30.C	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	64.12.0	Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali	92.20.0	Attività radiotelevisive
SG63U	(in vigore dal 1999)	SG74U	(in vigore dal 2001)	SG95U	(in vigore dal 2003)
55.40.C	Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	74.81.1	Studi fotografici	93.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
SG64U	(in vigore dal 1999)	74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	93.04.2	Stabilimenti idropinici ed idrotermali
55.40.B	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione	SG75U	(in vigore dal 2001)	PROFESSIONISTI	
SG65U	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U)	45.31.0	Installazione di impianti elettrici e tecnici	SK01U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	45.32.0	Lavori di isolamento	74.11.2	Attività degli studi notarili
55.23.6	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari	SK02U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
SG66U	(in vigore dal 2001)	45.34.0	Altri lavori di installazione	74.20.F	Studi di ingegneria
72.10.0	Consulenza per installazione di sistemi hardware	45.42.0	Posa in opera di infissi	SK03U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
72.21.0	Edizione di software	SG76U	(in vigore dal 2002)	74.20.A	Attività tecniche svolte da geometri
72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software	55.30.B	Servizi di ristorazione in self-service	SK04U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati	55.51.0	Mense	74.11.1	Attività degli studi legali
72.40.0	Attività delle banche di dati	55.52.0	Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)	SK05U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche	SG77U	(in vigore dal 2002) Sperimentale per le attività dei gondolieri e dei piloti di porto	74.12.A	Servizi forniti da dottori commercialisti
72.60.0	Altre attività connesse all'informatica	61.10.0	Trasporti marittimi e costieri	74.12.B	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
SG67U	(in vigore dal 1999)	61.20.0	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)	74.14.2	Consulenza del lavoro
93.01.1	Attività delle lavanderie industriali	63.22.0	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	SK06U	(in vigore dal 2001) Sperimentale
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie	SG78U	(in vigore dal 2002)	74.12.C	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
SG68U	(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)	63.30.1	Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	SK08U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
60.24.0	Trasporto di merci su strada	SG79U	(in vigore dal 2002)	74.20.C	Attività tecniche svolte da disegnatori
SG69U	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002)	71.10.0	Noleggio di autovetture	SK10U	(in vigore dal 2001) Sperimentale
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	71.21.0	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	85.12.1	Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni	71.22.0	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	85.12.3	Studi di radiologia e radioterapia
45.21.1	Lavori generali di costruzione di edifici	SG81U	(in vigore dal 2002)	85.12.A	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
45.21.2	Lavori di ingegneria civile	45.50.0	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	85.12.B	Altri studi medici e poliambulatori specialistici
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	71.32.0	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	SK16U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	SG82U	(in vigore dal 2002)	70.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche	74.14.5	Pubbliche relazioni	SK17U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione	74.40.1	Studi di promozione pubblicitaria	74.20.B	Attività tecniche svolte da periti industriali
SG70U	(in vigore dal 1998)	SG83U	(in vigore dal 2002)	SK18U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
74.70.1	Servizi di pulizia	92.61.2	Gestione di piscine	74.20.E	Studi di architettura
		92.61.3	Gestione di campi da tennis	SK19U	(in vigore dal 2001) Sperimentale
		92.61.4	Gestione di impianti polivalenti	85.14.2	Attività professionali paramediche indipendenti
		92.61.5	Gestione di palestre sportive	SK20U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
		92.61.6	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.	85.14.3	Attività professionale svolta da psicologi
		SG85U	(in vigore dal 2002)	SK21U	(in vigore dal 2000) Sperimentale
		92.34.1	Sale da ballo e simili	85.13.0	Servizi degli studi odontoiatrici
		SG87U	(in vigore dal 2002)	SK22U	(in vigore dal 2001) Sperimentale
		74.14.1	Consulenza finanziaria	85.20.0	Servizi veterinari
		74.14.4	Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale		
		74.14.6	Agenzie di informazioni commerciali		
		SG88U	(in vigore dal 2001)		
		74.85.3	Richiesta certificati e disbrigo pratiche		
		80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche		

SK23U 74.20.2	(in vigore dal 2002) Sperimentale Servizi di ingegneria integrata	52.63.B	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari	52.46.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
SK24U 74.14.B	(in vigore dal 2002) Sperimentale Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari	SM03D 52.62.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie	52.46.3 52.48.9	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
SK25U 74.14.A	(in vigore dal 2002) Sperimentale Consulenze fornite da agronomi	SM04U 52.31.0	(in vigore dal 2000) Farmacie	SM11B 51.44.3 51.53.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di carte da parati Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
SK26U 63.30.2	(in vigore dal 2003) Sperimentale Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	SM05A 52.42.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	51.53.2 51.53.3 51.53.4 51.54.1	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari) Commercio all'ingrosso di vetro piano Commercio all'ingrosso di vernici e colori Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
SK27U 72.10.0	(in vigore dal 2003) Sperimentale Consulenza per installazione di sistemi hardware	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
72.21.0	Edizione di software	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	SM12U 52.47.1	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di libri nuovi
72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software	SM05B 52.42.5	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U) Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	SM13U 52.47.2	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	SM14U 52.24.2	(in vigore dal 2001) Il codice di attività 52.24.1 "Commercio al dettaglio di pane" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore evoluzione TD12U Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria
72.60.0	Altre attività connesse all'informatica	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	SM15A 52.48.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
SK28U 92.31.B	(in vigore dal 2003) Sperimentale Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo	52.43.2	TM05U (evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM05A e SM05B) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	52.73.0	Riparazioni di orologi e di gioielli
92.31.C	Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione	52.43.1	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	SM15B 52.48.2	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
■ COMMERCIO					
SM01U 52.11.2 52.11.3 52.11.4	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U) Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	52.42.1 52.42.2 52.42.3	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	52.48.2	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	52.42.5	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	SM16U 52.33.2	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toiletta e per l'igiene personale
TM01U 52.11.2 52.11.3 52.11.4	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM01U e SM27C) Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	52.43.1 52.43.2	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	SM17U 51.21.1 51.21.2	(in vigore dal 2000) Il codice di attività 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffè" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore SD45U Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	SM06A 52.44.3	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	52.45.1	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	SM18A 51.22.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di fiori e piante
52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	52.45.2	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	SM18B 51.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di animali vivi
52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	SM06B 52.45.3	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	SM19U 51.41.1 51.41.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di tessuti Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	SM06C 52.44.B	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	51.41.3 51.42.1	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
SM02U 52.22.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM02U) Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	52.44.2	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
TM02U 52.22.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SM02U) Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	SM07U 52.41.2	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	SM20U 52.47.3	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
SM03A 52.62.1	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande	SM08A 52.48.4	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	SM21A 51.31.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande	SM08B 52.48.5	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	SM21B 51.34.1 51.34.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche Commercio all'ingrosso di altre bevande
SM03B 52.62.2	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	SM09A 50.10.0	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	SM21C 51.38.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	SM09B 50.40.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	51.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
SM03C 52.62.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico	SM10U 50.30.0 50.40.2	Commercio al dettaglio di calzature e accessori		
52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati	SM11A 52.46.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori		
52.62.B	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.		Commercio al dettaglio di calzature e accessori		

SM21D 51.32.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	SM27C 52.25.0	(in vigore dal 2001, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U) Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	51.85.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
SM21E 51.33.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	SM42U 52.32.0	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
SM21F 51.32.2 51.33.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	52.27.2 52.27.3	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	SM43U 52.46.4	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
51.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno	SM28U 52.41.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	SM44U 52.48.1	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
51.37.B	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie	52.48.C	Commercio al dettaglio di tappeti	SM45U 52.50.2	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
51.38.3	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	SM29U 52.44.1 52.44.A	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di mobili	SM46U 51.47.4	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
51.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	SM30U 52.11.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica	SM47U 52.48.8	(in vigore dal 2003) Commercio al dettaglio di natanti e accessori
51.39.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	SM31U 51.47.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	SM48U 52.48.B	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
SM22A 51.43.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo	SM32U 52.48.6	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	SM80U 50.50.0	(in vigore dal 2003) Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)	SM33U 51.24.1	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria	SM81U 51.51.1	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.43.3	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi	51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	51.51.2	Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
51.43.4	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria	SM82U 51.52.1	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
SM22B 51.44.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce	51.52.2	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane	SM34U 51.42.4	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	SM83U 51.55.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.44.5	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	51.47.8	Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio	SM84U 51.81.0 51.82.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di macchine utensili
SM22C 51.47.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	SM35U 52.33.1	(in vigore dal 2001) Erboristerie	51.83.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
SM23U 51.46.1 51.46.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di medicinali	SM36U 51.47.3	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	51.86.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
SM24U 51.47.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	SM37U 51.44.4	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	51.87.0	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
SM25A 51.47.6	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	51.88.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
SM25B 51.47.7	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)	SM39U 52.48.D	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	SM85U 52.26.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
SM26U 51.57.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)	SM40A 52.48.A	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	SM86U 52.63.2	(in vigore dal 2003) Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
51.57.2	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	SM40B 52.62.A 52.63.A	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici		(in vigore dal 2003) Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
SM27A 52.21.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti sportivi (comprese le biciclette)	SM41U 51.84.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici		
SM27B 52.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di prodotti sportivi (comprese le biciclette)				